

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	10
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	45
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	60
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	61

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Esame emendamenti C. 3892 Governo, approvato dal Senato	3
--	---

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 27 giugno 2016.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Esame emendamenti C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte di riformulazione degli emendamenti Beni 1.195 e Carnevali 1.197</i>) ..	8

SEDE REFERENTE

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 22 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella giornata di mercoledì 22 giugno sono iniziate le votazioni, proseguite fino all'emendamento Placido 1.77. Pertanto, nella seduta odierna le votazioni riprenderanno dall'emendamento Lombardi 1.208.

Avverte che le relatrici hanno manifestato l'intenzione di presentare propri emendamenti nel corso della giornata odierna. In tal caso, essi saranno inviati immediatamente ai componenti delle Commissioni, che potranno presentare eventuali subemendamenti entro le ore 12.30 di domani, martedì 28 giugno.

Dà quindi la parola alle relatrici per l'espressione dei pareri di loro competenza.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, nel precisare che esprimerà, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, i pareri sugli emendamenti riferiti alla lettera *b*) del comma 1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Lombardi 1.208, Pesco 1.212, Tripiedi 1.255, Nicchi 1.80, Chimenti 1.202, Polverini 1.15, Airaudo 1.83 e Miotto 1.210. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Beni 1.195 e Carnevali 1.197, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Nicchi 1.82, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sugli identici

emendamenti 1.260 del Governo, Gebhard 1.8 e Damiano 1.150. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Polverini 1.16 e 1.17, Simonetti 1.32, Martelli 1.128, Placido 1.75, Pizzolante 1.177, Nicchi 1.79 e Simonetti 1.33. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 1.151 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Simonetti 1.34, Pizzolante 1.174, Polverini 1.18, Labriola 1.59, Loreface 1.243, Gregori 1.81 e Pizzolante 1.189.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 1.208, invita la rappresentante del Governo a esplicitare le ragioni della contrarietà espressa su tale proposta, che, da un lato, richiama i diritti fondamentali e quelli economico-sociali delle persone e, dall'altro, introduce riduzioni degli sprechi delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di reperire risorse da destinare ai più bisognosi.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, ricorda che, al di là delle norme di copertura recate dall'emendamento Lombardi 1.208 che contengono disposizioni già presenti in numerose proposte di legge, presentate da tutti i gruppi, attualmente all'esame della Camera dei deputati, l'oggetto proprio dell'emendamento è la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge e l'introduzione, con la lettera *g*), del riconoscimento del diritto all'abitazione che, a suo avviso, costituisce una materia che esula dall'oggetto proprio del provvedimento.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, associandosi alle considerazioni espresse dalla relatrice per la XI Commissione, osserva che alcune delle proposte recate dalla parte consequenziale dell'emenda-

mento Lombardi 1.208, senz'altro condivisibili, potrebbero essere affrontate in altra sede, ad esempio nell'ambito della prossima manovra di bilancio. Ricorda anche che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è molto impegnato nella riduzione degli sprechi, così come sollecitato dal deputato Cominardi, ma la materia, a suo avviso, esula dall'oggetto del provvedimento in esame.

Mario MARAZZITI, presidente, precisa che gli emendamenti Lombardi 1.208 e Pesco 1.212 saranno messi in votazione nella riformulazione proposta, e accettata dai presentatori, in sede di valutazione di ammissibilità delle medesime proposte emendative. Pertanto, nella parte consequenziale di tali proposte emendative, alla lettera *d*), capoverso 6-*tricies ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Camere rideterminano gli importi dei vitalizi parlamentari in essere sulla base di quanto disposto dal presente comma ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lombardi 1.208 e Pesco 1.212, nella riformulazione ricordata dal presidente, e Tripiedi 1.255.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.80, soppressivo dell'intera lettera *b*) del comma 1, giudicando pericoloso il contenuto di tale disposizione, in quanto la razionalizzazione delle prestazioni, seppure limitata alla parte assistenziale, può preludere a tagli rispetto a quanto riconosciuto a legislazione vigente.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Nicchi 1.80, ricorda che, stando a quanto più volte affermato dai rappresentati del PD, sia in XI Commissione sia in altre sedi non istituzionali, la lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 1 avrebbe dovuto essere riformulata in modo sostanziale, al fine di escludere qualsiasi intervento a carico delle pensioni di reversibilità. Pur intendendo dare credito alla maggioranza, che assicura il conseguimento di tale obiettivo con la pre-

sentazione di specifici emendamenti, si dichiara comunque a favore delle proposte che intendono eliminare del tutto la lettera *b*).

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, osserva che è intenzione delle relatrici riformulare, e non sopprimere, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, allo scopo di esplicitare l'obiettivo del riordino delle prestazioni ed escludere, nel contempo, le prestazioni di carattere previdenziale e specifiche prestazioni di carattere assistenziale non direttamente riferibili alla lotta contro la povertà.

Donata LENZI (PD) ricorda che, considerando i pareri favorevoli espressi dalle relatrici, incluse le proposte di riformulazione, il contenuto della lettera *b*) appare notevolmente modificato, in quanto sarebbero esclusi dal riordino anche gli interventi legati alla genitorialità e le prestazioni, anche di carattere assistenziale, in favore degli anziani. Ritenendo che in tal modo siano state raccolte molte sollecitazioni provenienti dai colleghi, auspica che le preoccupazioni espresse possano essere fugate da una lettura attenta del testo.

Davide TRIPIEDI (M5S) riafferma la sua preoccupazione che la riorganizzazione, prevista dalle proposte emendative delle relatrici, nasconda, in realtà, una razionalizzazione delle prestazioni avente lo scopo di fare cassa. Ricorda che, trattandosi di una delega, sarà necessario attendere l'emanazione dei decreti legislativi allo scopo di verificare che le modalità di attuazione escludano effettivamente intenti di riduzione delle prestazioni. Per tale motivo, preannuncia la volontà di ripresentare in Assemblea i propri emendamenti, ove fossero respinti dalle Commissioni.

Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che, nell'ambito della XI Commissione, si era concordato sull'opportunità di una integrale soppressione del riferimento alle prestazioni previdenziali.

Marialuisa GNECCHI (PD) interviene per assicurare i colleghi che vi è accordo tra le Commissioni XI e XII per eliminare dal testo il riferimento al riordino delle prestazioni previdenziali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnalando l'importanza del punto in discussione, ribadisce che vi può essere una sostanziale convergenza tra i gruppi sul testo che risulterebbe dall'approvazione delle proposte emendative sulle quali le relatrici hanno espresso parere favorevole, essendo inequivocabile l'esclusione delle prestazioni di natura previdenziale e la migliore delimitazione del riordino delle prestazioni assistenziali.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, segnalando che a suo avviso, nonostante il tono della discussione, vi possa essere una sostanziale convergenza di vedute circa le soluzioni da adottare, ricorda nuovamente che gli interventi sulla previdenza sono da ritenersi esplicitamente esclusi, grazie all'emendamento del Governo 1.260, nonché agli identici emendamenti Gebhard 1.8 e Damiano 1.150, sui quali è stato espresso un parere favorevole. Quanto alla lettera *b*), rileva che non appare opportuna una sua soppressione in quanto le previste procedure di riordino sono finalizzate all'adozione di una misura unica di contrasto alla povertà superando l'approccio categoriale fin qui seguito.

Giulia DI VITA (M5S), rilevando che le parole « razionalizzazione » e « riordino » possono essere considerate dei sinonimi, non ritiene che il testo proposto, specie in presenza di una delega legislativa al Governo, possa fugare i dubbi sulla possibilità di una riduzione delle prestazioni previste dalla legislazione vigente. Ritiene, pertanto preferibile, la soppressione dell'intera lettera *b*) del comma 1.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento Nicchi 1.80.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nicchi 1.80.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, sottolinea che le Commissioni non hanno potuto procedere, nella seduta odierna, alla votazione di quegli emendamenti che, mediante la riformulazione del testo della lettera *b*) del comma 1, avrebbero potuto

chiarire la posizione della maggioranza e del Governo sulla portata del riordino delle prestazioni assistenziali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
BENI 1.195 E CARNEVALI 1.197**

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per le prestazioni aggiungere le seguenti: rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle.

1. 195. *(Nuova formulazione).* Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale con le seguenti: il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà.

1. 197. *(Nuova formulazione).* Carnevali, Patriarca, Piccione, Beni.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Emendamenti C. 3892, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Emendamenti C. 3892, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	10
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3892 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'onere per l'anno 2016 relativo all'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori di cui all'articolo 1, pari ad euro 200.000, è da considerarsi quale spesa in conto capitale, relativa alle spese di primo impianto connesse all'adeguamento *software e hardware* delle attuali attrezzature informatiche;

la stima dell'onere di euro 100.000 per l'anno 2017 è da considerarsi prudentiale, in quanto tale onere è necessario a garantire la copertura delle spese di natura amministrativa ed informatica (spesa di parte corrente) volte a consentire l'effettiva attivazione ed il funzionamento del nuovo registro dei pegni non possessori, nelle more del perfezionamento del meccanismo di devoluzione del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi sul registro;

la misura degli importi che saranno costituiti da una componente fissa e da una quota variabile dei diritti differenziati, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarà idonea a garantire la copertura dei costi di gestione ed evoluzione del registro, comunque stimabili di modesta entità;

l'articolo 2, in materia di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche qualora il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo;

le valutazioni relative alla determinazione dell'onere per l'attuazione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, di cui all'articolo 3, risultano di carattere prudentiale;

l'autorizzazione di spesa a tal fine prevista, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, consentirà al Ministero della giustizia, anche avvalendosi di SOGEI, di provvedere alla implementazione e alla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione;

ai fini dell'attuazione del predetto registro elettronico, l'attività di digitalizzazione degli archivi cartacei relativi ai procedimenti presso gli uffici giudiziari, da concludersi, presumibilmente, nel corso del triennio 2016-2018, costituisce la principale voce di spesa (di natura corrente) stimata in misura prudentiale per l'intero triennio in circa 9,2 milioni di euro, mentre la quota di spesa rimanente per il medesimo triennio, pari complessivamente a circa 1,3 milioni di euro, rappresenta la stima degli oneri di investimento (*hardware e software*) per l'acquisizione dei beni e servizi necessari tramite CONSIP, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione;

per ciò che concerne la gestione ed il funzionamento del predetto registro elettronico, sia la misura degli importi dei contributi a carico degli utenti per l'accesso alla piattaforma informatizzata, sia la misura della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, da stabilire attraverso convenzioni tra la stessa Banca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno idonee a garantire ampiamente la copertura dei costi di funzionamento a regime, ivi comprese eventuali attività connesse all'evoluzione e all'aggiornamento del registro elettronico;

in caso di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5-*bis* – per la formazione dei soggetti iscritti all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati – da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, potranno ridursi in maniera proporzionale anche i relativi oneri, assicurando in tal senso la neutralità finanziaria complessiva della disposizione;

risultano soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini della configurazione finanziaria – in quanto tale priva di effetti sull'indebitamento netto – dell'operazione di acquisizione di partecipazione di cui all'articolo 7, che prevede il trasferimento

al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.;

l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'intero capitale sociale della predetta società è suscettibile di determinare complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica, seppur di non agevole quantificazione;

la corresponsione di indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione, di cui agli articoli da 8 a 10, essendo integralmente a carico del Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che è gestito dal Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo, non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica;

la simulazione alla base della stima del gettito conseguibile dall'articolo 11 – che consente agli enti creditizi e finanziari di optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile dietro pagamento di un canone annuale, determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate – è stata effettuata mediante l'utilizzo di un modello di microsimulazione, a livello di singolo contribuente, con eventuale emersione in capo al medesimo contribuente di una « base imponibile » per il calcolo ed il successivo versamento del canone eventualmente dovuto;

la maggiore entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028 è conseguenza non del versamento stimato del canone, bensì del « rimbalzo » del minore acconto versato

nell'anno 2027 in conseguenza della deducibilità del canone versato, che viene invece meno nell'anno successivo;

i soggetti maggiormente interessati alla disposizione in oggetto, stante la elevata presenza in bilancio della svalutazioni crediti, sono i soggetti bancari, che in quanto tali, hanno la massima convenienza e il massimo interesse a procedere da subito alla opzione per contabilizzare le DTA ai fini del patrimonio netto di vigilanza, mentre eventuali opzioni successive potrebbero assicurare maggiori entrate da canone, sia pure al netto della correlata deducibilità dello stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni al rappresentante del Governo in merito all'entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028, prevista dall'articolo 11, che sarebbe conseguenza del « rimbalzo » del minore acconto versato nell'anno 2027.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'entrata in oggetto deriva dal fatto che l'acconto che sarà versato nell'anno 2027 sarà calcolato deducendo dal reddito il canone di cui all'articolo 11, che verrà invece meno nel successivo anno 2028, il che comporterà il versamento di un maggiore importo a saldo nel medesimo anno 2028.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione critica sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che in data odierna l'Assemblea

ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pesco 1.3 e 1.4, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un fondo rotativo di garanzia con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, senza provvedere al reperimento delle necessarie risorse;

Pesco 1.5 e Villarosa 1.6, che consentono alle imprese di richiedere una garanzia pubblica per i loro crediti, senza prevedere alcuna forma di copertura dei relativi oneri;

Villarosa 8.2 e 9.09, che prevedono il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, in una misura pari al 35 per cento del valore nominale delle predette azioni, senza tuttavia quantificare gli oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 8.5 e 9.012, che prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a rimborsare integralmente i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato dalle azioni e dagli elementi di classe 2 delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa

alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 9.113, che prevede, per i possessori dei titoli delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle medesime banche, una disciplina specifica in materia di trattamento del *capital gain*, comprendente, tra l'altro, la deduzione delle eventuali minusvalenze dal reddito imponibile, senza tuttavia quantificare i relativi oneri, contestualmente prevedendo la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi ed apportando modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici;

Villarosa 9.06, che prevede l'istituzione di un Fondo di ristoro, destinato a ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, con una dotazione annua di 500 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo di una forma di copertura non certa, né nel suo effettivo realizzarsi né nell'ammontare (eventuali dividendi annuali derivanti alla partecipazione al capitale della Banca d'Italia e utilizzo del 5 per cento delle quote da destinare a riserva della medesima Banca);

Villarosa 9.019 e 12-bis.03, che prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, ma limitandosi ad autorizzare la Banca d'Italia a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo corrispondente alle quote acquisite dal predetto Ministero;

Sandra Savino 11.1, che è diretta a sopprimere l'articolo 11 che, al comma 13,

provvede al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;

Sandra Savino 11.6, che riduce di otto annualità (dal 2029 al 2021) il periodo in cui vige l'obbligo di pagare il canone di cui all'articolo 11;

Busin 11.15 e Brugnerotto 11.200, che prevedono che parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11 siano destinate a finalità diverse da quella attualmente prevista, ovvero il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, già utilizzato per la parziale copertura del decreto-legge n. 67 del 2016, in corso di conversione;

Marcon 11.02, che prevede agevolazioni fiscali per la finanza etica, senza prevedere alcuna forma di copertura.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Paglia 6.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per le politiche abitative presso la Cassa depositi e prestiti con una dotazione annua di 400 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali e la modifica della misura del PREU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;

Villarosa 8.1, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta delle banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, sottoscriva, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari fino a 1 miliardo e 200 milioni di euro. La norma prevede, contestualmente, la riduzione dal 96 all'89 per cento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di

gruppi assicurativi ed apporta modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 nella parte relativa alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle imprese assicuratrici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Villarosa 9.018, che prevede una specifica destinazione (fondo per il reddito di cittadinanza e fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) di parte degli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia e delle quote da destinare a riserva della medesima Banca. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Alberto Giorgetti 11.2, che modifica la disciplina di cui all'articolo 11, in materia di attività per imposte anticipate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Sandra Savino 11.5, che stabilisce che l'opzione per il mantenimento del regime fiscale di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 2010, possa essere revocata annualmente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Alberto Giorgetti 11.12, la quale prevede che, ai fini della determinazione delle imposte versate ai fini di cui all'articolo 11, si tenga conto, per il periodo di imposta dal 2015 al 2018, anche delle imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione all'idoneità e alla congruità della copertura proposta;

Paglia 12-*bis*.01, recante una delega per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari, che prevede, tra l'altro, un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello previsto per le banche d'affari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti puntualmente menzionati dal relatore, sottolineando inoltre come l'articolo aggiuntivo Paglia 12-*bis*.01 contenga una delega, il cui inserimento non è consentito in un decreto-legge. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 9.113, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.12, 11.15, 11.200 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 9.06, 9.09, 9.012, 9.018, 9.019, 11.02, 12-*bis*.01 e 12-*bis*.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Atto n. 297.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza dell'inizio in Assemblea delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016, in assenza di obiezioni, sospende l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.25.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene opportuno, a conclusione dell'ampio ciclo di audizioni svoltosi ed alla luce anche del documento fatto pervenire dalla Corte dei conti e trasmesso ai componenti della Commissione, raccogliere dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari eventuali indicazioni e sottolineature rispetto alle problematiche ed alle questioni dagli stessi considerate meritevoli di maggiore attenzione ed ulteriore approfondimento, anche al fine di procedere successivamente alla predisposizione di una proposta di parere sul testo che possa essere quanto più possibile condivisa.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva che, pur avendo ora il Parlamento l'oc-

casione di intervenire sulla complessa materia delle società a partecipazione pubblica, la razionalizzazione prospettata dal Governo con lo schema di decreto legislativo in esame non sembra muovere nella direzione auspicata di una riforma efficace e credibile del comparto, finalizzata a porre rimedio alle numerose criticità che da anni attraversano lo stesso. Rileva, preliminarmente, come le perdite del settore delle società a partecipazione pubblica ammontano oramai a circa 1,1 miliardi di euro all'anno, con uno *stock* di debito complessivamente pari, secondo i dati riportati dalla Corte dei conti, a circa 84 miliardi di euro, suscettibili, a loro volta, di tramutarsi in ulteriori nuove perdite per l'intero settore. Osserva, in particolare, come le problematiche maggiori attengano al comparto delle società a partecipazione pubblica degli enti territoriali.

A suo giudizio, occorrerebbe in primo luogo rafforzare il sistema dei controlli ed implementare le norme poste a presidio della risarcibilità del danno erariale, in caso di accertamento di responsabilità in capo agli amministratori delle società medesime o agli amministratori locali.

Ritiene che il Governo avrebbe, inoltre, dovuto porre in essere un intervento più diretto a sostegno delle carenze di personale lamentate dalla Corte dei conti, prevedendo all'uopo forme specifiche di *turn over* per i magistrati, nonché predisporre misure volte a chiarire il riparto delle competenze giurisdizionali tra giudice ordinario e Corte dei conti, dal momento che spesso sui procedimenti in materia di responsabilità per danno erariale giunge la decisione della Corte di cassazione che ne attribuisce la competenza al giudice ordinario, con inevitabili effetti di allungamento dei tempi occorrenti alla definizione dei giudizi inerenti le azioni di responsabilità. Nel complesso, manca a suo parere un intervento di riforma seria e globale dell'intero comparto, permanendo una vaga distinzione delle competenze tra il giudice ordinario ed il giudice contabile, laddove occorrerebbe invece fornire alla Corte dei conti tutti gli stru-

menti necessari affinché essa possa svolgere con piena efficienza le funzioni attribuitele dall'ordinamento.

Bisognerebbe altresì definire con maggiore precisione la nozione di danno erariale, patrimoniale e non, al fine di specificare univocamente che anche i comportamenti attivi, e non solo quelli di natura omissiva, integrano la fattispecie di responsabilità per danno erariale e come tali sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale.

Come emerso nel corso delle audizioni, evidenzia altresì che le società a partecipazione pubblica spesso utilizzano le norme contenute nei relativi statuti per eludere il controllo analogo, indicando in maniera strumentale una percentuale della quota di partecipazione del soggetto pubblico inferiore a quella stabilita dalle norme per l'attivazione del controllo medesimo.

Osserva come le misure troppo blande previste dallo schema di decreto legislativo in esame rischino di mantenere inalterata la situazione vigente, in tal modo vanificando il perseguimento degli obiettivi fondamentali dichiarati dalla stessa Ministra Madia, in particolare quelli di una effettiva e completa razionalizzazione del comparto e della definizione di una normativa di riferimento chiara ed esaustiva. Fa presente che una tale valutazione discende dal fatto che il provvedimento in discussione non risolve appunto taluni aspetti poco chiari del quadro normativo di riferimento, con il rischio che tra qualche anno le società a partecipazione pubblica saranno caratterizzate dalle medesime criticità riscontrabili oggi. Esprime pertanto un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, che non reca una vera e propria riforma del settore delle società a partecipazione pubblica, auspicando che nel corso del prosieguo del dibattito possano essere apportate al testo le necessarie modifiche nel senso dianzi illustrato.

Ritiene che una ulteriore riflessione andrebbe svolta in ordine all'articolo 7, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, non essendo chiaro il

rapporto tra l'atto amministrativo con cui viene deliberata la costituzione e l'atto costitutivo della società, nonché in ordine all'articolo 11, comma 6, concernente la non corresponsione della parte variabile della retribuzione in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

Preannunzia, infine, la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle, auspicando si possa pervenire all'espressione di un parere che tenga in debito conto anche le indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nonché quelle contenute nel testo depositato dalla Corte dei conti.

Rocco PALESE (Misto-CR), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Sorial, sottolinea come le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame non appaiano idonee a conseguire gli obiettivi di fondo dichiarati dallo stesso Governo, in linea di principio peraltro condivisibili. Osserva come, salvo talune eccezioni, nella quasi totalità dei casi l'esperienza delle società a partecipazione pubblica risulta caratterizzata da fenomeni distorsivi e da gestioni dissenate, tali da configurare il comparto intero come una sorta di inguaribile patologia del sistema Paese. A suo giudizio, la razionalizzazione del settore non può prescindere da un intervento serio ed incisivo nella materia dei controlli, che debbono essere quanto più possibile efficaci soprattutto nella fase preventiva, e in quella delle sanzioni, al fine di evitare il prodursi di situazioni di danno erariale che poi si riflettono a carico dei contribuenti, i quali peraltro scontano anche l'erogazione di servizi spesso inefficienti. Nel rammentare, a titolo di esempio, come in Puglia la gestione del ciclo dei rifiuti di fatto costringa i cittadini di quella regione al pagamento di tariffe assai elevate senza ricevere in cambio servizi di livello adeguato, ritiene che sia dovere del Governo intervenire a tutela dei cittadini stessi.

Evidenzia, inoltre, talune criticità connesse al tema del personale, giacché nelle

società a partecipazione pubblica il reclutamento avviene in assenza di qualsivoglia criterio meritocratico e di qualsiasi seria programmazione dei fabbisogni. Quali ulteriori distorsioni del settore delle società a partecipazione pubblica indica il proliferare dei consigli di amministrazione e delle consulenze, l'espandersi di fenomeni di corruzione conclamata, come peraltro richiamato anche dall'Autorità nazionale anticorruzione, nonché la presenza di un elevato contenzioso e la mancanza totale dei controlli sulla qualità e il livello dei servizi erogati, il tutto a danno dei contribuenti chiamati alla corresponsione di tariffe sempre più esose.

Nel ritenere che il provvedimento in esame non appare idoneo a risolvere le criticità sopra evidenziate, auspica tuttavia che in fase di elaborazione della proposta di parere possa perlomeno tenersi nella dovuta considerazione le necessità di introdurre un intervento maggiormente incisivo in materia di controlli e di sanzioni, precisando al contempo in maniera più netta la nozione di danno erariale.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo e ritenendo legittima l'attenzione posta dai colleghi sul tema generale dei controlli, non reputa tuttavia che tale questione esaurisca il campo di interesse del provvedimento in esame. Osserva, infatti, come la presenza di un sistema di controlli preventivi di legittimità non abbia in passato di per sé evitato il verificarsi di taluni fenomeni degenerativi, come dimostra, ad esempio, l'esperienza dei Co. Re.Co., che pure non ha impedito l'emergere di un fenomeno corruttivo come « Tangentopoli ». In proposito, ritiene debba piuttosto individuarsi un punto di equilibrio tra il rischio di una eccessiva centralizzazione delle attività, da un lato, e l'esigenza di responsabilizzare sempre più gli amministratori locali nello svolgimento delle proprie funzioni, dall'altro.

Fa presente che l'obiettivo essenziale del provvedimento è quello di favorire processi di aggregazione e riduzione delle società a partecipazione pubblica attualmente esistenti, sia a livello statale che a

livello locale, di chiarire le condizioni in presenza delle quali è opportuno procedere alla costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica e di tipizzare per quanto possibile la normativa di riferimento, posto che società con caratteristiche diverse non possono e non debbono sottostare alla medesima regolazione, come testimonia il diverso ambito operativo che contraddistingue le società *in house* rispetto a quelle a partecipazione anche privata, maggiormente orientate al mercato.

Nel rilevare come il provvedimento in esame rechi una risposta seria e complessiva alle esigenze di riforma dell'intero settore, ritiene che, per quanto attiene al tema specifico dei controlli, alla Corte dei conti non debba spettare un controllo preventivo di merito circa l'opportunità o meno di costituire una società a partecipazione pubblica, bensì solo un controllo di legittimità sugli atti ed un controllo di merito sulla gestione, ipotizzando semmai, come emerso anche nel corso delle audizioni, un maggior coinvolgimento, anche attraverso l'espressione di pareri vincolanti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle fasi successive alla costituzione, come per esempio in occasione della predisposizione dei piani di razionalizzazione. Pur ammettendo che sul tema dei controlli possa prevedersi qualche correttivo al testo in esame, invita tuttavia a limitare la competenza della Corte dei conti qualora il soggetto agisca in regime esclusivamente privatistico.

Ritiene che, per quel che riguarda la questione del personale, lo schema di decreto legislativo rechi un certo margine di ambiguità, posto che, laddove si prevede che le modalità di selezione del personale stesso siano pubbliche, le fasi successive a quella di ingresso del personale medesimo sono regolate da regimi diversi a seconda del tipo di società considerato. A suo avviso, appare comunque necessario evitare che si possano in qualche modo aggirare le norme previste e determinare gestioni di natura clientelare, ritenendo che una disciplina di carattere pubblicistico per quanto riguarda la selezione del

personale, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare un valido strumento di legalità e trasparenza.

Sempre in tema di personale, ritiene altresì opportuno prevedere misure in materia di ricollocazione delle unità in esubero, individuando le tempistiche e gli ambiti territoriali ottimali, possibilmente a livello regionale, in tal modo assicurando, laddove possibile, la continuità operativa dei soggetti interessati.

Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare il massimo grado di coerenza tra gli strumenti prefigurati dal provvedimento in esame e quelli contenuti nello schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali attualmente all'esame delle Camere, nonché nel decreto legislativo in materia di appalti, recentemente licenziato dal Parlamento, e nella proposta di legge sul sistema idrico integrato da poco approvata dalla Camera dei deputati.

Nel dichiarare la propria convinzione che si possa comunque pervenire nel prosieguo del dibattito ad una proposta di parere seria ed articolata sul testo in esame, auspica altresì che un analogo grado di coerenza possa essere raggiunto nell'espressione del parere da parte delle diverse Commissioni di Camera e Senato assegnatarie del provvedimento, in modo tale da consentire al Parlamento di influire, in maniera quanto più possibile incisiva, nella adozione del testo definitivo da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che lo schema di decreto legislativo in esame si pone tre obiettivi principali: la drastica riduzione del numero delle società partecipate, la razionalizzazione del sistema concernente le medesime società partecipate e l'efficientamento delle società che verranno mantenute, da realizzare in coordinamento con la riforma del sistema degli enti locali. Con riferimento a tale ultimo aspetto evidenzia come il piano di razionalizzazione non dovrà limitarsi a prevedere l'accorpamento delle partecipate facenti capo agli enti locali di più ridotte dimensioni, ma dovrà

anche riuscire a valutare gli aspetti, connessi al sistema delle partecipate, funzionali allo sviluppo del territorio.

Sottolinea quindi i principali punti da approfondire per le società partecipate, quali: la tipologia di società partecipata, a seconda che il tipo di servizio svolto abbia carattere di servizio di interesse generale o meno, o che si tratti di società *in house* o di altro tipo; il soggetto titolare della partecipazione, ente locale o Stato; il ruolo che dovrà essere esercitato nel caso in cui si decida di conservare la partecipazione, ovvero se il titolare della partecipazione debba svolgere un ruolo di mera vigilanza o anche un'attività di indirizzo gestionale.

Ritenendo ben definito l'impianto dello schema di decreto e ben orientato il lavoro parlamentare, attende la proposta di parere del per effettuare ulteriori approfondimenti.

Conclude osservando come il dibattito sui controlli da effettuare sulle partecipate sia privo di contenuti se non si chiarisce preliminarmente quale sia l'oggetto del controllo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene di poter affermare che gli obiettivi dello schema di decreto, ovvero la riduzione del numero delle società partecipate e la loro razionalizzazione, siano largamente condivisi dai gruppi parlamentari. Osserva inoltre come sia indispensabile effettuare una valorizzazione delle esperienze positive che si sono realizzate sino ad oggi in questo settore, non ritenendo, come invece evidenziato dal collega Palestre, che ci siano state esclusivamente situazioni fallimentari.

Segnala quindi che l'istruttoria in corso per giungere alla redazione della proposta di parere verte, in primo luogo, sulla necessità di una classificazione delle diverse tipologie di società partecipate, che tenga conto dei diversi livelli di partecipazione pubblica, ciascuno con differenti vincoli e modalità di controllo, e del grado di concorrenza del settore nel quale la società opera.

In secondo luogo appare necessario intervenire con equilibrio sulla questione

dei controlli ai quali deve essere sottoposta l'attività delle società partecipate, con particolare riferimento agli eventuali interventi preventivi, al danno erariale e al relativo riparto di giurisdizione. La necessità di controlli tempestivi ed efficaci appare evidente in considerazione dei numerosi comportamenti dolosi o colposi che hanno causato danni alla finanza pubblica, le cui responsabilità talvolta non è stato possibile accertare e perseguire. Osserva peraltro che il controllo debba essere adeguatamente coniugato con un'attività di monitoraggio e di indirizzo gestionale delle società partecipate.

Altro tema assai rilevante è quello relativo al personale delle società partecipate, a proposito del quale sottolinea la necessità di essere consapevoli delle specificità del sistema, al di là dell'inevitabile clientelismo che talvolta ne ha caratterizzato il reclutamento e la gestione. Fa presente che lo schema di decreto prevede che al reclutamento del personale delle società a controllo pubblico si applichino i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, mentre i relativi rapporti di lavoro sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato e, infine, al ricollocamento delle eccedenze di personale si applicano misure di carattere pubblicistico. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, ritiene che si potrebbe intervenire sulla durata del blocco delle nuove assunzioni a tempo indeterminato per le società a controllo pubblico al fine eventualmente di ridurle; si potrebbe, inoltre, non circoscrivere la deroga al suddetto blocco esclusivamente nel caso di personale con profilo infungibile, ammettendola anche nei casi in cui sia indispensabile personale che abbia competenze specifiche; si potrebbe, infine, riconsiderare il meccanismo di gestione delle eccedenze prevedendolo a livello regionale anziché nazionale. Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria del personale e quindi la disciplina dei rapporti di lavoro, ritiene che potrebbe essere opportuna una differenziazione della stessa disciplina, in base alla tipologia di società partecipate.

Conclude osservando che la riforma di cui allo schema di decreto in oggetto deve essere coordinata con quanto previsto dallo schema di testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale – all’esame della Commissione affari costituzionali, per i profili di merito, e della Commissione bilancio, per le conseguenze di carattere finanziario – e con quanto previsto dal codice degli appalti in relazione alle modalità di affidamento dei servizi pubblici.

Giulio MARCON (SI-SEL), pur esprimendo la propria stima nei confronti del relatore, onorevole Guerra, preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta alternativa di parere.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma, 22 GIU. 2016

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento
Legislativo

e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Prot. N. 53696/2016

Rif. Prot. Entrata:

Risposta a nota n.

OGGETTO: AC 3892. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazioni. Relazione tecnica.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Senato della Repubblica, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, per l'ulteriore inoltro alla Camera dei Deputati, la relazione tecnica integrata verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI NONCHÉ
IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE****Relazione tecnica****Art. 1****(Pegno mobiliare non possessorio)**

La norma attribuisce agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese la possibilità di costituire un pegno non possessorio a garanzia di crediti loro concessi o a terzi presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, su beni mobili *anche immateriali* destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio ad esclusione dei beni mobili registrati.

La modifica alla disciplina del pegno mobiliare non possessorio, introdotta al Senato, ha natura ordinamentale, senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La costituzione del pegno non possessorio deve risultare obbligatoriamente da atto scritto, dove devono essere indicati il creditore, il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito e si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato appositamente istituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori".

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia dovranno emanare un decreto che regola l'iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro, le modalità di accesso e gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il predetto decreto dovranno essere altresì stabiliti l'entità dei diritti di visura e di certificato allo scopo di garantire idonea copertura dei costi di allestimento, di gestione e di sviluppo del registro.

In relazione ai profili di natura finanziaria connessi alla istituzione del registro informatizzato, accessibile per via telematica, idoneo a consentire le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali, si prevede di introdurre il pagamento di diritti differenziati in relazione alle diverse operazioni da effettuare sul registro (iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali) in misura tale da garantire la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. La realizzazione della piattaforma informatizzata necessaria all'attuazione delle disposizioni potrà avvenire attraverso interventi di implementazione software ed hardware delle attuali dotazioni informatiche in uso presso le amministrazioni interessate, con oneri di primo impianto quantificati in 200.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 per l'anno 2017, ferma restando l'utilizzo del gettito derivante dall'incameramento dei diritti per le operazioni da effettuare sul registro, per le spese di gestione, funzionamento ed aggiornamento della piattaforma informatizzata.

Commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e comma 9 Le modifiche introdotte al Senato sono volte ad eliminare talune imperfezioni del testo ed a meglio definire la procedura di escussione del pegno. In particolare, le modifiche sono volte a prevedere che l'opposizione segua le forme semplificate del rito sommario di cognizione e per altro verso ad escludere l'automatica inibizione del creditore pignorante a procedere all'escussione del pegno; inoltre, esse prevedono un procedimento per ottenere in forma coattiva la consegna del bene oggetto di pegno in caso di

mancata cooperazione del debitore e per consentire l'individuazione del collaterale anche all'esito di eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione. Con riferimento al comma 7-ter, in particolare all'avvalimento da parte dell'Ufficiale giudiziario di un esperto estimatore o da un commercialista da lui scelto, si rappresenta che lo stesso non comporta oneri, tenuto conto che il procedimento, come risulta dal rinvio alle disposizioni del libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, è regolato dalle norme relative all'esecuzione per consegna contenute nel codice di procedura civile, che non hanno riflessi sulle spese di giustizia. Si tratta di spese anticipate dal creditore e successivamente poste definitivamente a carico del debitore esecutato, a norma dell'articolo 611 del codice di procedura civile.

Comma 10-bis. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

(Finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato)

Le norme prevedono la disciplina del contratto di finanziamento tra un imprenditore ed una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti attraverso apposite garanzie costituite da proprietà, immobili o altri diritti reali immobiliari. *Al Senato sono state introdotte modifiche di natura procedimentale alla norma relativa al finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato, non suscettibile di determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.*

Nei casi di inadempimento al pagamento delle rate del finanziamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto in precedenza stipulato, chiedendo al Presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile, la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese relative alla perizia sono posti a carico della parte creditrice procedente.

La modifica introdotta al Senato al comma 5 del nuovo art. 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede che qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui all'articolo 2 del decreto-legge, il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta al Senato al comma 6 del predetto articolo 48-bis prevede alcune modifiche di natura regolamentare alla norma relativa alla nomina del perito nei casi di finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospesivamente condizionato, non è suscettibile di determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle procedure giudiziali, anche esecutive, per l'applicazione delle norme in esame, si fornisce assicurazione sulla possibilità di svolgere i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 13-bis e 13-ter. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, accessibile dalla Banca d'Italia, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico gratuito e di una sezione ad accesso limitato, garantendo comunque l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria. Si prevede un contributo per l'accesso da parte dei soggetti legittimati alla sezione ad accesso limitato, determinato in misura tale da assicurare la copertura del costo del servizio e dei casi di esenzione. Per l'attuazione del predetto registro, il Ministero della giustizia provvede all'implementazione e alla digitazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella P.A., eventualmente avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del D.L. 112/2012, che provvederà tramite CONSIP Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La norma prevede, infine, la possibilità di disciplinare, attraverso convenzioni tra Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia *da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, compiti di funzionamento e monitoraggio del registro, nonché l'eventuale ammontare della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

Le modifiche alla disciplina del Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari introdotte al Senato sono di natura regolamentare. Pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Disposizioni in materia espropriazione forzata)

Le norme, attraverso alcune modifiche al Codice di procedura civile, introducono misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di espropriazione forzata. Trattasi di modifiche procedurali, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, concernenti la liberazione dell'immobile pignorato e la consegna dei beni mobili inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, introdotte al Senato al comma 1, lettera d) punto 01), sono di natura procedimentale e pertanto non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La modifica introdotta al comma 1, lettera d) punto 2) prevede che gli interessati all'acquisto di un bene oggetto di procedura esecutiva abbiano diritto di esaminarlo entro quindici giorni dalla richiesta. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta alla lettera h) prevede la possibilità di abbattimento del prezzo base d'asta dopo il quarto, e non dopo il terzo come si prevede attualmente, tentativo di asta andato deserto.

La disposizione introduce, pertanto, modifiche di natura procedimentale alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, in particolare, nelle operazioni di vendita disposte dal giudice dell'esecuzione. Non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera «i-bis) modifica l'articolo 596 del c.p.c. riguardante la distribuzione della somma ricavata in tema di espropriazione forzata e prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia, qualora sia presentata una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari.

Tale fidejussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Le predette disposizioni si estendono anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia.

Trattasi di norme aventi carattere meramente procedurale per cui non si rileva alcun profilo di natura economica a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede di modificare l'articolo 2929-bis del codice civile per prevedere che quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, lettera a,) capoverso 9-sexies prevede che il professionista delegato alla vendita di beni oggetto di esecuzione forzata, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-bis La disposizione introduce modifiche alle disposizioni in materia di espropriazione forzata, concernenti il rilascio dell'immobile pignorato. Trattandosi di modifiche di natura procedimentale non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 3-bis e 4-bis Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, relative al portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta al comma 5 ha carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Le norme introducono alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di recupero e cessione dei crediti, prevedendo l'autorizzazione del giudice del procedimento nelle procedure concorsuali e dei procedimenti in materia di famiglia. Non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di natura istituzionale che potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5-bis

La disposizione prevede l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita; condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco è il superamento, da parte del professionista, di una prova scritta e l'obbligo di formazione iniziale e periodica. Alla tenuta di tale elenco provvede una Commissione, istituita presso ciascuna Corte di Appello, ai cui componenti non viene corrisposta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese, dal momento che trattasi di personale già in servizio presso le corti di appello. Per ciò che concerne la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, realizzandosi attraverso operazioni sostanzialmente di natura informatica, si dà conferma che tali attività saranno svolte da questa Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto tale aggiornamento informatico riguarderà elenchi che risultano essere già esistenti presso gli uffici giudiziari.

Relativamente alla organizzazione della fase di avvio dell'attività di organizzazione e funzionamento dei corsi aventi ad oggetto le operazioni di vendita, si osserva che le quote di partecipazione saranno definite in relazione al contenuto dei programmi formulati sulla base delle linee guida generali della Scuola superiore della magistratura, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile nonché in rapporto a fattispecie di corsi aventi contenuto similare gestiti da Enti privati.

Al fine della quantificazione dei costi dei corsi di formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, si prevede l'istituzione di corsi caratterizzati da due moduli formativi - il primo dedicato alla parte tecnico - giuridica e il secondo modulo dedicato alle esercitazioni pratiche -, svolti in ciascuna delle 26 corti di appello per un totale di 52 moduli formativi. Si prevede annualmente la organizzazione di tre percorsi formativi, pari ad un totale di 156 moduli annui rapportati al numero complessivo delle 26 corti di appello.

Si prevede che entrambi i moduli avranno ciascuno una durata di due settimane e che il corpo docente venga messo a disposizione da parte degli Ordini professionali, prevedendo, altresì, che i relativi compensi potranno essere a carico dei rispettivi ordini professionali di appartenenza. Ai docenti provenienti da ambito extra distrettuale, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per un importo medio di euro 300,00 settimanali (tre giorni di docenza). Si ipotizza il rimborso spese per i soli docenti provenienti da fuori distretto, pari al 50 % dell'intero corpo docente per un importo complessivo di euro 15.600,00 (26 docenti X euro

300,00 X 2 settimane = euro 15.600,00). Tale importo costituisce la previsione di spesa per l'anno 2016 in relazione alla organizzazione di un solo corso; per l'anno 2017 lo svolgimento di tre corsi comporterà un onere pari (26 docenti X 2 settimane X euro 300, 00 X 3 corsi = euro 46.800,00).

Si stima una quota di partecipanti in numero di 50 per ognuna delle 26 corti di appello per un totale di 1.300 studenti su base annua. (50 studenti X 26 corti di appello = 1.300 studenti annui per ogni singolo corso). Lo stesso numero di partecipanti, rapportato alla previsione di tre percorsi formativi annui, per ognuna delle 26 corti di appello, si stima in un totale di 3.900 partecipanti (1.300 partecipanti per ciascun corso X 3 percorsi formativi annui). E' previsto, altresì, un onere annuo forfettario di euro 26.000,00 (euro 1.000 per ciascuna delle 26 corti di appello) per le spese di cancelleria e materiale didattico.

Le quote di partecipazione ai corsi di formazione saranno mediamente quantificate in euro 250,00 per ogni singolo partecipante per un introito complessivo annuo pari ad euro 325.000,00 (euro 250 X 1.300 partecipanti = euro 325.000,00), idoneo a garantire la copertura delle spese dei successivi corsi di formazione. La stessa previsione rapportata ai tre percorsi formativi annui per il complessivo numero di partecipanti presso tutte le 26 corti di appello, saranno mediamente quantificate in euro 975.000,00 (250,00 X 3.900 partecipanti = euro 975.000,00).

In ordine alle spese previste per i costi iniziali si può prudenzialmente stimare , per gli anni 2016 – 2017, un onere complessivo di euro 41.600,00 per l'anno 2016 e di euro 72.800,00 per l'anno 2017, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In ordine alla disponibilità delle sedi di formazione e delle necessarie attrezzature, anche informatiche (DGSIA), potrà provvedersi nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente presso le corti d'appello.

Art. 6

(Modifiche alla legge fallimentare)

Le norme apportano alcune modifiche alla legge fallimentare sempre nell'ottica di accelerare i tempi di recupero dei crediti, attraverso la modifica delle iniziative per la dichiarazione di fallimento, in materia di nomina del curatore fallimentare e dei casi di revoca del mandato, nonché attraverso il ricorso all'adunanza in via telematica, allo scopo utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi. In tal senso le norme in esame non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c-bis modifica l'articolo 110 del R.D. 267/1942, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa riguardante il procedimento di ripartizione dell'attivo e prevede la possibilità per il curatore di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari.

Tale fideiussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in accesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle operazioni di rifinanziamento principali di cui il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia semestralmente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Trattasi di norme aventi carattere meramente procedurale per cui non si rileva alcun profilo di natura economica a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Società per la Gestione di Attività S.G.A S.p.a.)

La disposizione in esame prevede che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A, siano interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte di un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

Alla copertura dell'onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Capo III

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Articoli da 8 a 10

La disciplina prevista dagli articoli 8 e seguenti del CAPO II, recante "Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione", apporta opportune modifiche applicative alla normativa concernente il Fondo di solidarietà istituito dagli artt. 855 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità per il 2016"). La novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità che, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà (pari all'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli importi esclusi), senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016, attraverso il ricorso alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC, per ottenere il ristoro, sempre a carico del Fondo di solidarietà, del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati delle Banche in liquidazione (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.). Resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.

La disciplina legislativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, secondo quanto già previsto dalla citata legge di stabilità in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e confermato dall'articolo 8 della proposta normativa in esame, tutti gli oneri relativi all'attuazione degli interventi indennitari o risarcitori a carico del Fondo di solidarietà previsti a favore degli obbligazionisti subordinati delle Banche in liquidazione gravano esclusivamente sul predetto Fondo di solidarietà, il quale è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD, in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo. Trattasi pertanto di una forma di intervento i cui oneri ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario ed estranea quindi al Bilancio dello Stato, la quale è oggetto di disciplina attraverso norme statali limitatamente ai soli aspetti della determinazione della misura massima

dell'indennizzo ottenibile a carico del Fondo di solidarietà e delle relative procedure di accertamento, mentre la disciplina dei profili relativi al finanziamento del Fondo di solidarietà rimane affidata allo schema previsto dall'ordinamento del FIDF.

La modifica introdotta all'articolo 9, comma 1 lettera b) prevede una rettifica del requisito del reddito annuale degli obbligazionisti richiedenti l'indennizzo, senza determinare riflessi finanziari a carico della finanza pubblica.

La modifica alla disciplina di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta, introdotta all'articolo 9, comma 6, ha natura procedimentale, senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La modifica all'articolo 9, comma 8, introduce una semplificazione procedurale per gli obbligazionisti richiedenti l'indennizzo. La procedura è gestita dalle Banche e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi senza determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 comma 8 bis Gli adempimenti procedurali previsti sono a carico delle banche interessate per cui non vi sono oneri per la finanza pubblica

Capo III

Altre disposizioni finanziarie

Art. 11

(Attività per imposte anticipate)

La normativa proposta prevede, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto legge n. 225/2010, come successivamente integrato dal decreto legge n. 201/2011, la possibilità di optare per il pagamento di un canone, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, per ciascun anno nel quale risultano iscritte in bilancio attività per imposte anticipate. *L'opzione si considera esercitata col versamento del suddetto canone da effettuarsi, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento è effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016).* Il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell' 1,5% alla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. L'ammontare delle attività per imposte anticipate è determinato ogni anno sommando algebricamente: a) la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2 iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55 a 57 del richiamato articolo 2.

Ai fini della determinazione delle imposte versate si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e successivi. Si tiene altresì conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto legge n. 185/2008, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. In caso di partecipazione delle imprese interessate al consolidato nazionale per imposte versate si intendono l'Ires versata dalla consolidante, le addizionali all'Ires, l'IRAP e le imposte sostitutive versate dai soggetti partecipanti al consolidato interessati alla normativa.

Ai fini della determinazione della base imponibile e del canone annuo corrispondente si è proceduto nel seguente modo:

- Sono stati selezionati tutti i contribuenti società di capitali ed enti commerciali che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
 - esercitano attività di intermediazione monetaria e finanziaria
 - hanno evidenziato in dichiarazione dei redditi svalutazioni crediti eccedenti la quota deducibile (trattasi quindi di banche, finanziarie od assicurazioni)
 - hanno trasformato DTA in credito di imposta (in dichiarazione ovvero utilizzato in compensazione nel modello di versamento unificato F24).
- L'estrazione dei soggetti è stata fatta a livello micro, selezionando testa su testa dagli archivi di tredici annualità (U2002 – U2014);
- Inoltre sono stati rilevati per le tredici annualità i dati relativi alla IRAP pagata, proiettata a tutto il 2032 secondo l'andamento della deducibilità delle varie poste interessate (svalutazione crediti, riserve sinistri, ammortamento beni immateriali con valore rideterminato ex art. 15 co. 10, 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008, DL n. 98/2011 e DL n. 201/2011);
- I dati relativi ai maggiori valori attribuiti alle attività immateriali sono stati ricavati dai dati F24 (dal 2009 al 2015) ed abbinati testa su testa con i soggetti potenzialmente interessati;
- Anche l'IRES e le addizionali (addizionale dell'8,5% articolo 2 comma 2 del D.L. 133/2013 e addizionale del 3,5% Legge di Stabilità 2016) sono state rilevate dal 2008 e proiettate a tutto il 2029 con la stessa metodologia;
- Le imposte sostitutive sono state acquisite dalle dichiarazioni oppure dai dati F24, dal 2009 a novembre 2015;
- Sono state analizzate le più importanti operazioni straordinarie, per attribuire i dati delle società fuse od incorporate alla risultante;
- Si è pertanto proceduto a calcolare la base imponibile in questione nel seguente modo:

- Abbinando tutti gli archivi disponibili, è stata effettuata testa su testa la sommatoria della attività per imposte anticipate esistenti al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2013, sorte a partire dall'anno di imposta 2008, ma al lordo delle eventuali conversioni in credito di imposta, relativamente alle svalutazioni crediti ed ai maggiori valori dei beni immateriali (le poste potenzialmente suscettibili di trasformazione in credito di imposta ai sensi del DL n. 225/2010), al netto dei reversal annui;
- Si è inoltre tenuto conto, a riduzione della base imponibile, delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- Poiché la norma prevede la concorrenza di tutte le DTA trasformate in credito di imposta, è stato aggiunto l'importo delle DTA trasformate in credito sorte antecedentemente al 2008;
- Da tale importo, in ogni anno si è proceduto a togliere le imposte pagate fino a tale anno di imposta: in particolare l'IRES, le relative addizionali, le imposte sostitutive pagate dal 2008 e l'IRAP pagata dal 2013 (in considerazione del fatto che da tale data rilevano ai fini IRAP le svalutazioni crediti);
- Tale importo ogni anno è stato assoggettato alla imposta dell'1,5%, ottenendo così il gettito annuo, che in parte segue il profilo di riassorbimento delle DTA non convertite secondo i reversal previsti;
- Il canone annuo, essendo deducibile dall'IRES, ha prodotto una perdita di gettito calcolata applicando al canone l'aliquota media IRES del 20% nel 2016 e mantenuta anche dal 2017 per tenere conto della previsione della addizionale IRES di 3,5 punti percentuali prevista dalla Legge di Stabilità 2016;
- La minore IRAP è stata calcolata applicando al canone annuo l'aliquota media IRAP del 4,65%.

Al termine delle elaborazioni così condotte sono risultate le seguenti DTA residue, il canone annuo dovuto ed il costo IRES ed IRAP conseguente alla deducibilità del canone:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stock DTA (IRES+IRAP) al 1/1/anno -	14.951,20	13.298,00	11.497,00	9.481,10	7.334,10	5.307,30	3.530,50	2.677,60	1.964,90	1.523,70	1.046,50	1.285,60	0
Ridotte dalle imposte dovute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	52,9	40,2	29,5	22,9	20,3	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-44,9	-39,9	-34,5	-28,4	-22	-15,9	-10,6	-8	-5,9	-4,6	-4	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-10,4	-9,3	-8	-6,6	-5,1	-3,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9	0
Totale	224,3	144,2	123,3	99,7	75	52,5	33,3	27,1	19,6	15,6	14,6	14,3	0

Millioni di euro

Di cassa con un acconto IRES del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	110	79,6	53	40,2	29,5	22,8	20,2	19,2	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-78,5	-36,2	-30,4	-23,9	-17,2	-11,4	-6,6	-6,1	-4,3	-3,6	-3,6	3
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-19,3	-8,3	-7	-5,4	-3,8	-2,5	-1,4	-1,4	-0,9	-0,8	-0,8	0,8
Totale	224,3	101,7	128	104,8	80,7	58,6	39,1	32,2	22	17,6	15,8	14,8	3,8

Milioni di euro

Al comma 13 la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, siano destinate:

- lettera a) all'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della proroga per l'anno 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace. Tale incremento è pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.
- lettera b) all'integrazione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
- lettera c) al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tale incremento è pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni

di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 12

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

Dalla disposizione, finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi limitatamente agli anni 2016 e 2017, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-bis

La disposizione, volta a prevedere l'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica anche alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non determina sostanziali effetti, atteso che la RT della norma originaria (comma 2-ter dell'art. 14, del DL 63/2013) introdotta con il comma 74 della legge di stabilità 2016 ha stimato gli effetti nell'ambito della proroga per il 2016 delle detrazioni in esame tenendo conto della piena capienza dei soggetti interessati.

Art. 13

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7 comma 1, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

A tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 GIU. 2016



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. Esame emendamenti C. 3209, approvato dal Senato, e abb. 36

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 27 giugno 2016.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

Esame emendamenti C. 3209, approvato dal Senato, e abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Proposte di nomina dei professori Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 70-71 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 37
- Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 310 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 38

SEDE REFERENTE:

- Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (*Esame e rinvio*) 41

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposte di nomina dei professori Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 70-71.

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, premette che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010), il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti per il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, ha trasmesso alla Presidenza della Camera le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del Consiglio direttivo dei professori Fabio Beltram (nomina n. 70) e Maria Luisa Meneghetti (nomina n. 71). Ricorda che l'ANVUR è stata istituita nel 2006 (comma 138 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262) al fine « di razionaliz-

zare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione». Secondo il regolamento istitutivo dell'ANVUR, gli organi dell'Agenzia sono: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ed i componenti degli organi dell'Agenzia restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council* e del Consiglio nazionale degli studenti.

L'atto all'esame della Commissione è un rinnovo parziale del Consiglio direttivo dell'ANVUR, per l'esattezza di due nuovi membri sui sette che lo compongono. Attualmente i membri del Consiglio direttivo sono cinque (Andrea Graziosi, Daniele Checci, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini), per cui occorre integrare l'organo di due componenti. Illustra, quindi, una sintesi del *curriculum vitae* dei due professori proposti dal Governo quali nuovi membri del consiglio direttivo dell'ANVUR. Per la visione completa dei sud-

detti *curricula*, rinvia alla documentazione trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, che è in distribuzione.

Prima di avanzare una proposta si rimette al dibattito in seno alla Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 310.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, espone che lo schema di decreto di cui viene avviato l'esame definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del FOE 2015, pari ad euro 99.025.459. Rammenta, inoltre, che, per il riparto di tale quota, si fa riferimento ai risultati della VQR, tenendo conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Lo schema di riparto è il terzo a considerare i risultati della VQR, che è ancora quella riferita al periodo 2004-2010, poiché i risultati della VQR 2011-2014, il cui bando è stato emanato nel 2015, saranno pubblicati entro il 31 ottobre 2016. L'importo indicato è stato accantonato dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 599 del 2015, con il quale è stato ripartito il FOE per il 2015 e con il quale è stata individuata parte dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale.

In particolare, l'articolo 3, recependo una delle condizioni presenti nel parere espresso dalla Commissione il 29 luglio 2015, basata sui chiarimenti che erano

stati forniti dal Governo durante l'esame, ha disposto che la quota premiale è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti, secondo le seguenti indicazioni:

il 70 per cento della quota è ripartita, in base ai risultati della VQR 2004-2010, prendendo in considerazione prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura e valutazione complessiva di ciascun ente, e tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013;

in assenza di VQR, la quota del Fondo da assegnare è calcolata esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali assegnate negli anni 2012 e 2013;

gli enti sono suddivisi in quattro gruppi. La suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;

il 30 per cento della quota è ripartita sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti, all'esito della valutazione di un apposito Comitato nominato con decreto ministeriale.

Ha previsto, altresì, che con decreto ministeriale, da emanare entro l'anno 2015, dovessero essere definiti i criteri di assegnazione e i termini e le modalità della procedura relativi al 30 per cento della quota premiale. Da ultimo, ha stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriori) decreti ministeriali.

Lo schema in esame definisce i criteri di ripartizione dell'intera quota premiale del FOE 2015, che risulta pari al 7,0 per cento delle assegnazioni ordinarie e al 5,8 per cento della disponibilità complessiva del FOE (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie), a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE.

Nello specifico, l'articolo 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale e, a tal fine, aggiorna all'«ultimo biennio» – dunque agli anni 2013 e 2014 (e non agli anni 2012 e 2013 indicati nel decreto ministeriale n. 599 del 2015) il riferimento al valore medio della quota premiale da prendere in considerazione. Inoltre, invece di stabilire che, «in assenza di VQR», l'assegnazione della quota è calcolata sulla base del valore medio di precedenti quote premiali, prevede che tale meccanismo si applica agli enti con indicatori di qualità della VQR uguali o inferiori a 1 e di prodotti attesi inferiore a 175. Nella VQR 2004-2010, gli enti che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 175 (in realtà, inferiore a 19) sono 3, ossia Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche «Enrico Fermi»; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Al riguardo, segnala che è opportuno che si specifichi a quali indicatori finali di qualità si intenda fare riferimento.

Inoltre, l'articolo 2 specifica che la suddivisione degli enti in 4 gruppi, avviene secondo i seguenti 3 *range*: da 6100 a 2000 prodotti; da 700 a 450; da 230 a 175. Segnalo che è necessario precisare il quarto *range* e ricordo, al riguardo, che, per il riparto della quota premiale 2014, il primo gruppo era costituito dal solo CNR, considerato separatamente in quanto partecipante a tutte le aree.

Gli articoli da 3 a 6 specificano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti: si tratta delle 12 aree di specializzazione individuate dal Programma nazionale della ricerca 2015-2020 in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. I programmi e i progetti da valutare dovranno garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.

Le 12 aree individuate dal PNR sono Aero-spazio, *Agrifood*, Fabbrica Intelligente, Salute, *Blue Growth*, Chimica Verde, *Design* Creatività *Made in Italy*, *Cultural Heritage*, *Smart Communities*, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Energia, Mobilità e Trasporti.

L'articolo 4 individua i criteri di valutazione di programmi e progetti, indicando il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino a un massimo di 100 punti complessivi. In particolare, specifica che i programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi: sviluppo delle competenze (massimo 25 punti); grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (massimo 25 punti); attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria (massimo 20 punti); team di programma o progetto e *governance*. Saranno considerati positivamente i programmi e i progetti ai quali partecipano giovani ricercatori e per i quali vi è una significativa presenza di ricercatrici (massimo 10 punti); tempi certi e obiettivi chiari (massimo 10 punti); capacità amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi (massimo 10 punti). Per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti.

L'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno, quali titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, *abstract*, tempi di realizzazione, costo complessivo, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati, elementi di capacità amministrativa.

L'articolo 6 prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere i programmi e progetti al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (presumibilmente, sul sito del MIUR). Dispone, inoltre, che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo, a tal fine, una specifica dichiarazione.

L'articolo 7 dispone che « le assegnazioni » sia della quota del 70 per cento sia della quota del 30 per cento siano effettuate da parte di un Comitato appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e i relativi oneri. Il Comitato deve concludere i lavori entro i 25 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione dei programmi e dei progetti. Al riguardo, ricorda che il Comitato di valutazione effettua la valutazione di programmi e progetti, mentre l'assegnazione della quota premiale deve avvenire con decreti ministeriali, previo parere parlamentare, come avvenuto a decorrere dal riparto della quota premiale 2011: questo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009.

L'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, in relazione ai programmi e progetti finanziati, finalizzati a risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali e individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Dispone, altresì, che i risultati delle valutazioni (*ex post*) saranno tenuti in considerazione « anche in sede di attribuzione delle future risorse del FOE ».

Evidenzia che dovrebbe essere chiarito se con quest'ultima previsione si intenda anticipare che tra i criteri che saranno definiti per il riparto della quota premiale 2016 sarà inserito il riferimento alla valutazione (*ex post*) dei programmi e dei progetti finanziati per il 2015.

Comunica, infine che, prima di sottoporre all'attenzione della Commissione una proposta di parere, si attenderanno i chiarimenti richiesti al Governo e il contributo dei colleghi della Commissione.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, espone che se oggi vengono incardinati, finalmente, i provvedimenti sull'educazione di genere e socio-affettiva è perché il 2016 non sembra un anno migliore del precedente, in quanto a femminicidi. L'ultimo caso eclatante, che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica per la sua assurda efferatezza e per essere stato una morte annunciata è quello di Sara di Pietrantonio, la giovane arsa viva dall'ex fidanzato dopo che si erano lasciati e morta tra le fiamme. Il ragazzo l'ha riempita di benzina e le ha dato fuoco; è stata ritrovata dalla madre, carbonizzata, nell'indifferenza degli automobilisti che transitavano per via della Magliana a Roma. Questa triste lista purtroppo è in continuo aggiornamento: proprio nei giorni scorsi altre due tragiche storie vedono protagoniste giovani donne, la cui « colpa » è stata quella di voler porre fine a una relazione. A Spilimbergo, in Friuli, Michela Baldo è stata uccisa con due colpi di pistola dall'ex fidanzato, dopo che si erano lasciati da

qualche giorno, dopo 3 anni di relazione. La fine del rapporto è stata la causa anche della strage familiare a Taranto: la follia omicida si è riversata nei confronti di Federica De Luca, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto ufficializzare, davanti ai legali, la separazione con il marito. In questo caso, purtroppo la vittima innocente è stata anche il figlio della coppia, ucciso nella casetta al mare, a cui è seguito il suicidio del padre.

Citati altri drammatici episodi di femminicidio, specifica di averli voluti ricordare quasi fossero una scintigrafia di un tumore vasto e profondo della nostra società, per far capire come i passi – pure importanti – che sono stati compiuti di recente non sono sufficienti. Ricorda che il Parlamento ha intrapreso già diverse iniziative legislative per il contrasto della violenza di genere (prima fra tutte, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – c.d. Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013), che per essere attuate necessitano di politiche e strategie che si sviluppino su più piani, tra i quali quello culturale ed educativo appare il principale, posto che è l'unico che può dare risultati durevoli. In una recente intervista, anche Filomena Albano, Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ha ribadito proprio questi concetti. Purtroppo, come i recenti avvenimenti evocati dimostrano, la violenza non accenna a diminuire e richiede pertanto un ulteriore, urgente, intervento. È evidente infatti che, senza una determinata e insistita azione educativa si continuerà anche in futuro ad esecrare delitti e piangere vittime. Questo è lo scopo comune, pur nella differenza delle proposte attuative, dei progetti di legge che la Commissione si accinge ad esaminare, ma bisogna aggiungere che il contrasto degli stereotipi di genere è altresì indispensabile per superare il *gender gap* che si misura anche tra la qualificazione e lo spessore professionale e culturale delle e gli effettivi sbocchi occupazionali e di carriera: le

donne sono, in effetti, sottorappresentate rispetto al valore che sanno esprimere.

Le otto proposte di legge di cui oggi si avvia l'esame, provenienti da vari gruppi, prevedono iniziative in ambito scolastico volte a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento a quelle di genere. Il quadro è la puntuale attuazione dei principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione, nonché di quanto previsto dal diritto europeo, che proibisce la discriminazione per ragioni connesse a genere, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico. La legge n. 107 del 2015 (la cosiddetta Buona Scuola), in due passaggi importanti, impone al sistema scolastico di farsi carico di questo compito. All'articolo 1, comma 7, lettera *d*), essa prevede tra gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, il sostegno all'assunzione di responsabilità e l'educazione alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. Al medesimo articolo 1, al comma 16, si specifica che il Piano triennale dell'offerta formativa deve assicurare l'attuazione dei principi della pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. È seguita la nota del MIUR del settembre 2015, con cui è stato precisato che, nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, riveste un aspetto fondamentale l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. Vi è sottolineato che, in tale ambito, alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno nell'ambito dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni, nel rispetto di linee di indirizzo generale appositamente divulgate dallo stesso MIUR. Ricorda che, a tal fine, è stato costituito un tavolo tecnico e ritiene dunque, che

dovranno anzitutto essere acquisite informazioni sul lavoro in corso, per evitare sovrapposizioni o distonie.

Le differenze fra le proposte attengono, principalmente, agli insegnamenti di cui si prevede l'introduzione, agli ordini e gradi di scuole considerate e alla previsione dell'insegnamento come parte integrante delle attività didattiche già previste, ovvero come materia aggiuntiva.

Per ovvie ragioni, si soffermerà più diffusamente sugli insegnamenti, mentre per gli altri aspetti fornirà un quadro di riferimento generale, rinviando, per ogni opportuno approfondimento, al *dossier* del Servizio studi.

Gli atti Camera n. 1230 e n. 1944 prevedono l'insegnamento dell'educazione di genere, che non costituisce materia curricolare a sé stante, ma deve essere parte integrante delle attività didattiche già previste. Le relative misure educative devono essere inserite nei piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado (compresa, dunque, la scuola dell'infanzia) per l'atto Camera n. 1230, nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'atto Camera n. 1944. I contenuti e le modalità di insegnamento devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tener conto delle diverse posizioni sull'argomento. I consigli di istituto nominano fra i docenti un referente dell'educazione di genere.

Gli atti Camera n. 3022 e n. 2585 dispongono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e con le province autonome, adotta i provvedimenti necessari per integrare i curricoli scolastici delle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente, con l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere e con l'educazione – sostanzialmente, sempre a carattere interdisciplinare – alle differenze di genere. Inoltre, l'atto Camera n. 3022 prevede che, in attuazione di ciò, le scuole introducono nei piani dell'offerta formativa misure educative finalizzate al superamento di stereotipi e pregiudizi fon-

dati sulla differenziazione delle persone in base al sesso. Più o meno lo stesso concetto è presente – con riferimento all'educazione alle differenze di genere – nell'atto Camera n. 2585.

L'atto Camera n. 1510 prevede l'introduzione nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, garantendo, in coerenza con gli obiettivi formativi di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, che in ogni materia siano acquisite conoscenze e competenze al riguardo. Specifiche previsioni riguardano le scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, per le quali dispone che l'orario settimanale è aumentato di un'ora – dedicata, appunto, all'educazione sentimentale – con conseguente modifica dell'orario annuale obbligatorio delle lezioni. Infine, dispone un aumento degli organici del personale docente.

L'atto Camera n. 2667 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzino e promuovano, in orario curricolare, appositi programmi di educazione alla sessualità consapevole – finalizzati a garantire agli studenti, fra l'altro, un'adeguata conoscenza dei metodi contraccettivi e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili – e incentivino la diffusione, in orario extracurricolare, di corsi e incontri sul tema delle discriminazioni fondate sul genere e sull'orientamento sessuale. Prevede, altresì, l'inserimento dell'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole tra gli obiettivi specifici di apprendimento recati dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, dalle linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché dalle Indicazioni nazionali per i licei, anche in tal caso – sembrerebbe – limitatamente al primo biennio. Con specifico riferimento alle scuole secondarie di primo grado e ai primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, prevede, poi, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, e d'intesa con le regioni e le

province autonome, promuova percorsi didattici a carattere interdisciplinare e altre iniziative finalizzati a sensibilizzare gli studenti sulle problematiche della violenza di genere, dell'omofobia e della transfobia, del bullismo e del *cyberbullismo*, attraverso l'inserimento nei piani dell'offerta formativa di appositi programmi di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.

L'atto Camera n. 2783 prevede l'insegnamento presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado dell'educazione socio-affettiva. In particolare, da un lato stabilisce che lo studio dei temi ad essa afferenti costituisce parte integrante degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e delle materie di insegnamento – riguardando gli aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità –, e che, all'inizio dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, d'intesa con il consiglio di istituto, predisponga e approvi un progetto per l'inserimento dell'educazione socio-affettiva nella programmazione didattica complessiva, dall'altro dispone che all'insegnamento dell'educazione socio-affettiva siano preposti i (soli) docenti di scienze e che ad esso siano dedicate almeno due ore al mese. Al riguardo sembrerebbe necessario un chiarimento.

L'atto Camera n. 3423 intende introdurre nei « programmi » scolastici del sistema educativo di istruzione e formazione l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, demandando la definizione della disciplina al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per quanto concerne le modalità attuative, alcune proposte prevedono l'emanazione di una direttiva ministeriale o interministeriale, in alcuni casi con il coinvolgimento di regioni e province autonome. Altre proposte prevedono l'emanazione di linee guida, cui si provvede, in alcuni casi, con decreto interministeriale e, talvolta, con il coinvolgimento di regioni e province autonome. Una proposta dispone che le linee guida siano elaborate da una Commissione tecnica per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere in ambito scolastico, di cui prevede l'istitu-

zione. Un'altra proposta prevede che le linee guida siano elaborate da parte di un comitato tecnico-scientifico, anch'esso da istituire.

Ulteriori previsioni attengono all'adeguamento dei corsi universitari con l'inserimento, o con il potenziamento, di corsi di studi di genere, anche al fine di preparare all'insegnamento, nonché alla formazione in servizio dei docenti su tali tematiche. Al riguardo segnala, in particolare, che, in alcuni casi, le proposte di legge stabiliscono un adeguamento della formazione universitaria dei docenti – ovvero, della formazione in servizio – anche con riferimento ad ordini di scuole (dell'infanzia e/o primaria), per i quali, tuttavia, le stesse non prevedono l'introduzione dei nuovi insegnamenti. Si tratta di un aspetto da chiarire.

Con sfumature lessicali differenti, alcune proposte prevedono, poi, l'adozione di libri di testo e materiali didattici conformi alle condizioni fissate nel codice di autoregolamentazione PO.LI.TE. (Pari Opportunità nei Libri di Testo), adottato nel contesto del IV Programma d'azione comunitaria fra le donne e gli uomini 1996-2000. Al riguardo segnala che il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, ha annunciato l'avvio di una riflessione sull'uso del linguaggio nei libri di testo e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possono derivare, riconsiderando l'esperienza maturata nell'ambito del progetto PO.LI.TE. In particolare, ha previsto l'avvio di un tavolo tecnico con editori aderenti all'AIE per la revisione e l'attualizzazione del Codice di autoregolamentazione relativo al genere. Anche per questo aspetto andrà verificato lo stato dell'arte.

Una proposta dispone che le scuole – anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa, in collaborazione con le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione e i centri per l'impiego – inseriscano « la prospettiva di

genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore e la minore, il giovane e la giovane, l'adulto e la adulta nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale ». Si tratta di una previsione che occorrerebbe esplicitare meglio.

Solo tre proposte di legge, infine, prevedono oneri e solo una li quantifica. Per questo profilo, rinvia alla documentazione degli uffici.

Nell'auspicare lo svolgimento di una ampia discussione sull'argomento, anticipa che sarà opportuno costituire un Comitato ristretto che consenta di arrivare ad una sintesi, previo svolgimento di un ciclo mirato di audizioni, secondo le indicazioni che proverranno dai gruppi.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) ringrazia la Commissione Cultura per aver posto all'ordine del giorno un tema così importante. Sottolinea che, a differenza di altre iniziative normative in materia, con le proposte in discussione si opera un tentativo diverso, volto soprattutto alla bonifica culturale e alla prevenzione. Ricorda che la Convenzione di Istanbul, all'articolo 14, chiede che venga inserita nei programmi scolastici l'educazione all'affettività. Tutti i Paesi hanno provveduto. L'Italia e la Grecia, invece, non hanno inserito nei propri ordinamenti scolastici né l'educazione sessuale né quella affettiva. Evidenzia che nelle proposte è stata prevista almeno un'ora settimanale dedicata a tale ambito educativo, ma è consapevole che non tutti sono d'accordo. Mentre sa che la formazione degli insegnanti e l'introduzione di specifici libri di testo trovano una maggiore condivisione. Conclude ricordando l'apporto fondamentale di tutte le parti sociali che si sono prodigate per lavorare alla stesura dei diversi testi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e rinvio*) 46

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e rinvio*) 49

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final (Parere alla X Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 51

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016)155 final (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 56

ERRATA CORRIGE 59

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori

montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana la relatrice, on. Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è quindi aperto il dibattito, senza interventi. Invita quindi i colleghi interessati a prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che il decreto-legge in esame consta di tre articoli, ed interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. Sono inoltre previste disposizioni in tema di finanziamenti ad imprese strategiche.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti de-

finitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015). Ulteriori modifiche riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015) e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015).

L'articolo 1, comma 2 stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003 qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). È conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

L'articolo 1, comma 3, attraverso una novella all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal decreto-legge n. 207 del 2012 (e nei limiti dello stesso) all'ILVA spa di Taranto.

L'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera *a*), approvato con il

D.P.C.M. 14 marzo 2014, ed estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera *b*).

L'articolo 1, comma 5 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2, comma 1, prevede, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati.

Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti ed è disciplinata la copertura finanziaria (articolo 2, commi da 2 a 4).

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 9 giugno 2016.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha avviato un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria (articolo 108, paragrafo 2 del TFUE).

Il 13 maggio 2016 il procedimento è stato esteso al prestito di 300 milioni di euro (decreto-legge n. 191 del 2015).

I rilievi avanzati dalla Commissione europea riguardano 6 misure: trasferimento all'Ilva dei fondi oggetto di sequestro prima della conclusione dei procedimenti penali (decreto-legge n. 1 del 2015, convertito in legge n. 20 del 2015): secondo la Commissione europea le risorse – seppur non statali – passano in una certa fase sotto il controllo dello Stato (Fondo Unico Giustizia amministrato da Equitalia) e, in termini di vantaggio selettivo, l'Ilva si trova in condizione migliore grazie al decreto-legge in quanto la beneficiaria della disposizione è un'unica azienda nominata espressamente, mentre nessun operatore di mercato avrebbe volontariamente sottoscritto le obbligazioni dell'Ilva al loro valore nominale; prededucibilità dei prestiti concessi ad imprese di interesse strategico nazionale poste in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (decreto-legge n. 101 del 2013): la concessione di prestiti coinvolge banche private, ma la misura sarebbe imputabile allo Stato italiano (a favore dell'Ilva), in considerazione della tempistica dell'intervento, avvenuto in un momento di grave crisi di liquidità dell'azienda e di difficoltà ad ottenere un prestito ponte dalle banche; garanzia statale per prestiti prededucibili per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro (decreto-legge n.1 del 2015): la misura sarebbe imputabile allo Stato dato che la garanzia è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, e configurerebbe un vantaggio poiché, in assenza di tale disposizione, un garante privato non avrebbe assunto il rischio di coprire un prestito di 400 milioni di euro per una società insolvente; pagamento di Fintecna relativo ai danni ambientali che hanno avuto luogo prima della privatizzazione del 1995 (decreto-legge n. 1 del 2015): secondo la Commissione europea la misura è imputabile allo Stato, poiché Fintecna è pubblica al 100 per cento e il versamento della somma è stato reso pos-

sibile dall'intervento legislativo, dal momento che nel periodo tra il 1995 e il 2015 le parti non sono state in grado di trovare una soluzione; prestito statale di 300 milioni di euro, concesso all'Ilva il 23 dicembre 2015 per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo (decreto-legge n. 191 del 2015): secondo la Commissione europea, la misura comporterebbe l'utilizzo di risorse statali, essendo il prestito proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sarebbe specifica, essendo rivolta esplicitamente all'Ilva e conferendole un vantaggio indebito, che non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato.

Infine, nella comunicazione del 13 maggio 2016 si contesta l'autorizzazione agli amministratori straordinari a contrarre finanziamenti statali per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 (decreto-legge n. 191 del 2015). La misura non rientra nell'investigazione formale in corso, in quanto non ancora concessa. Tuttavia, la Commissione europea ritiene che, se attuata come previsto nella formulazione attuale, possa configurare aiuto di Stato, in quanto si dubita che un investitore privato in economia di mercato accetterebbe di prestare all'Ilva 800 milioni di euro, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa.

In linea generale, con riferimento alle misure contestate, la Commissione europea ritiene che non vi sia alcuna base per ritenere gli eventuali aiuti di Stato all'Ilva compatibili con il mercato interno, dal momento che non sono ammessi – ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato – aiuti a finalità regionale, né aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione a favore del settore siderurgico; inoltre, l'Ilva non risulta ammissibile agli aiuti ambientali poiché si configura come impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli Orientamenti sugli aiuti di

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014).

Rileva inoltre che con riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2177 (parere motivato) per violazione della direttiva 2008/1/UE (cd. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data.

Nel parere motivato, la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla data di costituzione in mora, contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento a tre diversi ambiti:

il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto sarebbe inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a ottobre 2012 (mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento; mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie);

in secondo luogo, non sarebbero state adottate misure in grado di garantire che non si verificano fenomeni di inquinamento significativi dell'aria ma anche del suolo e delle acque;

infine, oltre che al mancato aggiornamento dell'AIA nel 2013, si contesta la mancanza di misure relative all'arresto definitivo dell'impianto, nonché di disposizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la verifica periodica del loro stato e per la prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione, già approvato dalla Camera dei deputati e poi modificato dal Senato, autorizza la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno.

Il progetto di legge, inoltre, modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale relative all'estradizione e delega il Governo a riformare il libro XI del codice di procedura penale relativo ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.

Ricorda che prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la disciplina dello « spazio di libertà, sicurezza e giustizia » era oggetto del c.d. terzo pilastro, era cioè rimessa a decisioni intergovernative, estranee all'applicazione delle procedure legislative dell'Unione europea.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'articolo 9 del protocollo sulle disposizioni transitorie stabilisce che gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al Trattato sull'Unione europea, tra le quali la Convenzione di Bruxelles del 2000, oggetto della ratifica.

Il testo della Convenzione si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

La prima parte, relativa al Titolo I, reca principalmente indicazioni per uniformare le procedure e le formalità con cui devono svolgersi le rogatorie.

Il Titolo II, che comprende gli articoli dall'8 al 16, regola le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria.

Il Titolo III (articoli dal 17 al 22) è interamente dedicato al tema dell'intercettazione delle telecomunicazioni.

Il Titolo IV, che si compone del solo articolo 23, tratta il delicato tema della protezione dei dati personali.

Nel Titolo V (articoli dal 24 al 30) sono contenute le disposizioni finali.

La Convenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda.

Cionondimeno, la Convenzione risulta in vigore nei rapporti reciproci tra gli Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica, con date che variano in funzione dei tempi del deposito.

Segnala, altresì, che il 16 ottobre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un Protocollo alla Convenzione in esame, relativo alla richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie, nonché sui reati fiscali e politici. L'entrata in vigore del Protocollo, soggetta alle stesse disposizioni previste dalla Convenzione, ha riguardato sinora 23 dei 28 Stati membri: infatti, oltre all'Italia, non risultano aver ratificato il Protocollo Estonia, Grecia, Croazia e Irlanda. Anche in questo caso tuttavia il Protocollo risulta in vigore nei rapporti bilaterali tra tutti gli Stati ratificanti, in date diverse, dipendenti dalle date di deposito delle rispettive ratifiche.

La proposta di legge A.C. 1460-B si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando numerosi principi e criteri direttivi.

In particolare, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati parte della Convenzione e apportare le modifiche legislative necessarie a garantire una rapida ed efficace attuazione dell'assistenza giudiziaria prestata dall'Italia agli altri Stati, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il Senato ha precisato che nell'attuare la delega su questi temi il Governo dovrà tener conto anche dei principi e criteri direttivi relativi alla riforma del libro XI del codice di procedura penale, previsti all'articolo 4.

Gli articoli 4, 5 e 6 – che in parte riproducono il disegno di legge governativo C. 2813, recante delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale – sono stati modificati dal Senato, che ne ha integrato il contenuto.

In particolare, l'articolo 4 individua i principi e criteri direttivi per la riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera.

Nel corso dell'esame in Senato è stato anzitutto precisato che nella riforma il Governo dovrà tenere distinti i rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea da quelli con le autorità di Stati diversi. In relazione ai primi, infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà essere realizzata nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE; solo in assenza di disposizioni specifiche, si potranno applicare le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le disposizioni del codice di procedura (lettera *a*).

Nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle

convenzioni internazionali e del diritto internazionale e, in via residuale, nel rispetto di quanto disciplinato dal codice di procedura penale (lettera *b*).

In entrambi i casi è riconosciuto il potere del Ministro della giustizia di rifiutare la cooperazione se lo Stato richiedente assistenza non fornisce idonee garanzie di reciprocità.

L'articolo interviene quindi in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale (lettera *c*) e detta principi e criteri direttivi per riformare la disciplina dell'estradizione (lettera *d*).

Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (lettera *e*) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione.

Si interviene quindi in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'Unione europea (lettera *f*), e la lettera *g*) delega il Governo a disciplinare il trasferimento dei procedimenti giurisdizionali tra Stati diversi, prevedendo in particolare che, se il procedimento deve passare dall'autorità giudiziaria italiana alla giurisdizione di altro Stato, il Ministro della giustizia sia interpellato per potersi opporre.

Infine i commi 2 e 3 dell'articolo 4 disciplinano le modalità e i tempi (entro un anno) di esercizio della delega, prevedendo il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari (anche per i profili finanziari) e autorizzando l'esecutivo ad adottare decreti legislativi correttivi ed integrativi (entro 18 mesi dall'esercizio della delega).

L'articolo 5 introduce modifiche agli articoli 698, 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero.

In particolare, la modifica all'articolo 698, comma 2, c.p.p., introdotta dal Senato, riguarda la tutela dei diritti fondamentali ed è volta a circoscrivere ulteriormente le ipotesi di concessione dell'estradizione verso uno Stato che potrebbe applicare la pena di morte.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive volte ad assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi, qualora determinino nuovi o maggiori oneri. In particolare, il Senato ha precisato che se dall'attuazione della delega deriveranno nuovi oneri, i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 7 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Lunedì 27 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final.

(Parere alla X Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, evidenzia come la XIV Commissione avvii oggi l'esame congiunto di due atti dell'Unione europea, la Comunicazione della Commissione europea concernente la « Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas » (COM(2016)49) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final.

Il primo dei due atti, la Comunicazione della Commissione europea concernente la « Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas » (COM(2016)49), è stato presentato dalla Commissione europea il 16 febbraio scorso, e costituisce un ulteriore importante tassello nel complesso del disegno definito allo scopo di garantire la sicurezza energetica a livello europeo, accanto alla proposta di regolamento concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, alla comunicazione riguardante la Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento e alla proposta di decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico.

La Strategia in esame risponde ad un impegno assunto nel quadro dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del GNL e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare il livello di diversificazione, flessibilità e resilienza dell'Europa.

La Strategia assume un ruolo di particolare interesse per l'Italia. Nell'UE, si stanno profilando due aree in materia di approvvigionamento del gas: una corrispondente al nord Europa e l'altra all'area meridionale.

In tale contesto, l'Italia presenta tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di paese collettore di gas dal Mediterraneo per farlo transitare verso i paesi del resto

dell'Unione, considerata la posizione geografica e la ricchezza delle interconnessioni già disponibili.

Affinché tale possibilità possa tradursi in risultati concreti è tuttavia necessario che il nostro Paese segua con la massima attenzione i negoziati a livello europeo su questa delicata materia e che sappia far valere le sue giuste ragioni all'interno della strategia che si va definendo su scala europea.

La diversificazione delle forniture di gas naturale è ritenuta indispensabile soprattutto in considerazione della continua riduzione della produzione interna dell'UE prevista per i prossimi decenni. A questa riduzione dovrebbe anche accompagnarsi una contestuale significativa espansione della domanda di GNL a livello europeo che, negli auspici della Commissione, dovrebbe essere soddisfatta mediante l'aumento dell'offerta a livello mondiale.

L'ingresso di nuovi Paesi fornitori e l'aumento della produzione di quelli che già attualmente operano nei mercati dovrebbe comportare, nelle previsioni della Commissione europea, una apprezzabile riduzione dei prezzi tale da rendere più appetibile l'alternativa costituita dal GNL.

Attualmente, le forniture di GNL agli Stati membri dell'UE provengono soprattutto da Qatar, Algeria e Nigeria, ma nuove possibilità di fornitura stanno emergendo, per effetto degli investimenti di nuovi paesi in capacità di esportazione del GNL (Australia, USA e Papua Nuova Guinea).

Secondo la Commissione europea, la prevista sovrapproduzione di GNL, il rallentamento delle economie asiatiche e latino-americane e il recente abbassamento dei prezzi del gas fanno del GNL una soluzione alternativa rispetto al gas da gasdotto.

In alcuni Stati membri, infatti, il GNL è più economico del gas da gasdotto, come dimostrano le statistiche dell'IEA sui prezzi delle importazioni negli Stati che usano entrambi i prodotti.

Occorre in effetti considerare che la sicurezza del mercato europeo del gas è fortemente pregiudicata dalle incertezze

che caratterizzano i comportamenti di alcuni fornitori (la Russia in particolare) e le situazioni di crisi e instabilità di altri. Tale condizione è particolarmente grave per quei Paesi membri che dipendono quasi esclusivamente da un unico fornitore per cui sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento.

La disponibilità di GNL, quindi, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, in aggiunta allo stoccaggio del gas e allo sviluppo del corridoio meridionale del gas e degli *hub* liquidi di gas nel Mediterraneo.

Secondo la Strategia, l'Unione europea deve agire su tre fronti: garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di accedere ai mercati internazionali del GNL; completare il mercato interno del gas; rafforzare la cooperazione internazionale per promuovere mercati del GNL di dimensioni mondiali, rimuovendo gli ostacoli agli scambi.

In alcuni casi, inoltre, il GNL potrebbe contribuire a ridurre l'impatto ambientale, in particolare nel settore dei trasporti, nel quale il GNL verrebbe utilizzato direttamente sempre di più in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. La penetrazione del GNL nei settori del trasporto, terrestre e marittimo, ed in quello delle utenze industriali e civili di grandi dimensioni può realizzare una progressiva sostituzione di prodotti energetici dall'impatto ambientale più consistente, con un beneficio in termini di emissioni di gas ad effetto serra, di polveri sottili e di ossidi di azoto e di zolfo.

A tal fine, la Strategia richiama gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/94/EU relativamente alla realizzazione di una infrastruttura di distribuzione di tale carburante, che prevede di rendere disponibile ad un numero sempre maggiore di mezzi di trasporto pesanti il GNL lungo le principali direttrici internazionali che collegano gli Stati membri ai mercati globali europei.

Nel contempo, la Commissione ritiene che la presenza di impianti di stoccaggio

del gas in numero sufficiente sia fondamentale per garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento. Gli investimenti negli impianti di stoccaggio del gas, peraltro, appaiono frenati dalla carenza di reti di connessione e dalla scarsa redditività delle operazioni di stoccaggio.

In merito, si evidenzia che la grande maggioranza delle forniture di GNL verso l'UE arriva a cinque Stati membri (Spagna, Regno Unito, Francia, Portogallo e Belgio). Spagna e Portogallo si affidano al GNL per quasi metà del loro approvvigionamento di gas, mentre il GNL copre tra un quarto e un quinto della fornitura di gas nel Regno Unito.

Sul piano dell'infrastruttura, i terminali attuali di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, tuttavia la distribuzione dei terminali non è ottimale e riduce la capacità di scelta dei fornitori da parte di alcuni Stati, soprattutto in caso di perturbazioni nell'approvvigionamento.

Allo stesso tempo, vi sono Stati membri dell'UE che non hanno accesso al GNL come ulteriore fonte di diversificazione a causa della mancanza di infrastrutture (interconnessioni, reverse flow o un terminale di importazione di GNL più vicino alla domanda).

Per quanto riguarda le infrastrutture di stoccaggio, la capacità totale di stoccaggio nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi 10 anni, il che ha prodotto in alcune zone un eccesso di capacità e una riduzione delle differenze tra i prezzi estivi e invernali del gas.

La capacità disponibile nei paesi con stoccaggio varia dal 10 per cento a oltre il 100 per cento della domanda media invernale. Otto Stati membri potrebbero soddisfare il 50 per cento o più della loro domanda di picco attingendo al loro stoccaggio. Austria e Germania potrebbero coprire tutti i loro picchi di domanda. Inoltre, alcuni paesi confinanti con l'UE, quali l'Ucraina, dispongono di una notevole capacità di stoccaggio che potrebbe essere ulteriormente sviluppata e connessa

alla rete del gas dell'UE. Al riguardo, si pongono, quindi, due ordini di problemi: il primo attiene alla distribuzione non omogenea degli impianti di stoccaggio, mentre il secondo attiene alla carenza di interconnessioni tra gli impianti stessi che garantiscano una copertura adeguata e diffusa a vantaggio di tutti gli Stati membri.

Ad avviso della Commissione, l'attuale capacità di stoccaggio appare sufficiente, tuttavia occorre agire sul piano dell'interconnessione per migliorare la disponibilità del gas a livello transfrontaliero e macro-regionale.

Si tratta quindi, per un verso, di realizzare nuovi terminali e, per altro verso, di migliorarne la connessione alle reti. La costruzione di nuove infrastrutture pone, tuttavia, la questione della relativa redditività commerciale, che è strettamente legata alla possibilità di accesso a più di un mercato nazionale.

Riguardo alla realizzazione delle interconnessioni, la comunicazione della Commissione europea fa riferimento al regolamento TEN-E sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e al Meccanismo per Collegare l'Europa, che hanno indicato i progetti di cui l'Europa ha bisogno e le modalità per la loro realizzazione. In tale contesto, la Strategia per il GNL e lo stoccaggio ha individuato un sottogruppo di progetti riferiti alle regioni individuate come vulnerabili negli stress test sul gas realizzati dall'UE nel 2014 (Europa centrale e sudorientale – CESEC; Baltico (BEMIP); Europa sudoccidentale).

Ad avviso della Commissione, i fondi europei possono contribuire ad alleviare il problema della scarsa redditività commerciale dei rigassificatori e della realizzazione delle reti di interconnessione con gli impianti di stoccaggio, così come i prestiti della Banca europea per gli investimenti, compresi quelli erogati nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In linea di principio, invece, non potrebbero essere concessi aiuti di

Stato qualora la sottoutilizzazione delle infrastrutture esistenti indichi che non sono necessarie nuove infrastrutture.

Il modo più semplice per scambiare forniture di gas sui mercati europei è attraverso gli *hub* liquidi del gas, in cui è presente un elevato numero di venditori e compratori e il gas proviene da diverse fonti. Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri dispone di mercati sufficientemente liquidi, mentre in altre parti d'Europa i mercati del gas sono molto meno sviluppati, in particolare nelle regioni dell'Europa centrale, sudorientale e sudoccidentale.

Secondo la Commissione, è quindi fondamentale che gli Stati membri, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, intraprendano tutte le azioni necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale.

Allo stesso modo, variano in modo notevole all'interno dell'UE le tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio: in alcuni casi i fornitori devono pagare due volte, per il trasferimento del gas allo stoccaggio e per il prelievo dello stesso. In alcuni casi, le tariffe indebitamente elevate rendono lo stoccaggio meno concorrenziale. Secondo la Commissione, la questione delle tariffe di trasporto da e verso lo stoccaggio dovrebbe essere affrontata nell'ambito dei lavori sui codici di rete di portata unionale per garantire condizioni paritarie e strutture tariffarie che riflettano i costi.

In ogni caso, non vanno trascurati i possibili pericoli, non solo in termini di sicurezza ma anche relativamente ai costi sostenuti, con particolare riguardo a quelli assicurativi, di eventuali rischi, quali attacchi terroristici.

Infine, in quanto grande importatore di GNL, l'UE ha interesse a promuovere in tutto il mondo mercati del GNL liberi, liquidi e trasparenti. A tal fine, la comunicazione prevede che l'UE operi in stretto contatto con i partner e nei consessi internazionali al fine di impedire le restrizioni territoriali e altre pratiche re-

strittive che possano limitare la libertà degli scambi, sia in condizioni normali di mercato sia in caso di shock esterni.

Quanto al secondo atto in esame, rileva che la proposta di regolamento COM(2016) 52 si inserisce nell'ambito di un pacchetto più ampio di misure finalizzate a salvaguardare la sicurezza energetica del nostro Continente. In particolare, la proposta è diretta a rafforzare gli strumenti e le misure a disposizione dell'Unione europea e dei Paesi membri di fronte all'eventualità di possibili carenze di gas provocate da perturbazioni relative alla forniture ovvero da picchi di consumo che determinino una domanda straordinariamente elevata.

La proposta trae origine dagli stress test effettuati nel 2014 che hanno confermato quanto era emerso in occasione della controversia tra Russia e Ucraina, per cui l'Europa è ancora molto vulnerabile in caso di interruzioni nell'approvvigionamento di gas. Dagli stress test è emersa l'esigenza di potenziare gli strumenti per prevenire e affrontare eventuali emergenze oltre che la necessità di migliorare la capacità di stoccaggio e la possibilità di utilizzare soluzioni alternative quali il ricorso al gas naturale liquefatto (GLN). In realtà, una normativa in materia di sicurezza energetica, per quanto concerne l'approvvigionamento di gas, già esiste nell'Unione europea ed è contenuta dal regolamento n. 994 del 2010 che a giudizio della stessa Commissione europea ha prodotto un impatto positivo e apprezzabile. Tuttavia, proprio le recenti travagliate vicende hanno evidenziato la necessità di apportare alcuni miglioramenti alla disciplina vigente.

La proposta si inserisce in un contesto in cui il livello di dipendenza energetica dell'UE è molto elevato, pur essendovi notevoli differenze tra paese e paese. In particolare, i paesi che dispongono di centrali nucleari registrano un grado di dipendenza più basso mentre vi sono alcuni partner dell'Europa dell'est che si trovano in una situazione particolarmente precaria perché dipendono quasi esclusivamente da un unico fornitore (la Russia). Per quanto concerne specificamente il gas,

la produzione dell'UE copre soltanto una quota minoritaria dei consumi mentre il 65 per cento viene importato. La Russia assicura il 39 per cento delle importazioni, la Norvegia il 30 per cento e l'Algeria il 13 per cento.

L'Unione europea si è prefissa di incoraggiare la sicurezza negli approvvigionamenti anche attraverso un rafforzamento della infrastrutture e la loro interconnessione. A tal fine, è stato adottato il progetto Reti TEN-T che ha individuato una serie di priorità; allo stato, tuttavia, le risorse stanziare, anche mediante il programma *Connecting Europe*, risultano nettamente inferiori alle necessità.

Senza entrare nel merito dei singoli progetti, è opportuno ricordare che uno degli obiettivi prioritari che l'Unione europea ha prospettato ai paesi membri è quello di promuovere una diversificazione dei fornitori; per questo motivo, alcune recenti iniziative assunte da singoli Paesi membri, quali Nord Stream 2, suscitano forti e diffuse critiche. È comunque evidente l'utilità di misure volte a rafforzare la capacità di reazione di fronte ad eventuali discontinuità nella disponibilità del gas.

Venendo ai contenuti della proposta di regolamento COM(2016) 52, merita in primo luogo segnalare che una prima novità rispetto alla disciplina vigente attiene alla specificazione di quelli che costituiscono i «servizi sociali essenziali» per i quali deve essere comunque garantita la continuità della fornitura: si tratta dei servizi di assistenza sanitaria, di emergenza e di sicurezza.

È poi confermata la definizione di cliente protetto, che può comprendere anche le piccole e medie imprese, oltre che i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento.

In ogni caso, alle piccole e medie imprese non si applicherebbero le disposizioni in materia di solidarietà che si riferiscono specificamente alle famiglie, ai servizi essenziali e agli impianti di teleriscaldamento.

La disciplina del regime della solidarietà è contenuta all'articolo 12 della pro-

posta di regolamento. In base a tale principio, la fornitura deve essere ricondotta al livello che garantisca il servizio a tutti i clienti protetti per cui, se un Paese membro dichiara lo stato di emergenza, la fornitura ai clienti non protetti non proseguirà per poter approvvigionare prioritariamente i clienti protetti.

Per rafforzare l'efficacia delle misure dirette a garantire la sicurezza energetica, la Commissione europea propone di adottare un approccio regionale, superando la dimensione nazionale. In particolare, la proposta di regolamento prefigura un elenco di regioni che, in base alle disposizioni proposte, è suscettibile di modifica da parte della stessa Commissione europea mediante atti delegati. L'Italia rientrerebbe nella regione sudorientale insieme all'Austria, la Croazia, l'Ungheria e la Slovenia.

La definizione delle regioni nei termini prospettati dalla Commissione europea merita un esame molto accurato per una serie di motivi: in primo luogo, perché le regioni indicate non trovano corrispondenza nei gruppi regionali individuati ai fini del TEN-E, che sono più estesi. In secondo luogo, perché non si comprende per quale motivo nella regione cui apparterebbe l'Italia non è compresa anche la Svizzera che pure è attraversata da importanti rotte di approvvigionamento. In terzo luogo, il potere attribuito alla Commissione europea appare forse troppo ampio e discrezionale, e comunque tale da precludere la possibilità degli Stati membri di muoversi anche in termini differenti.

Più in generale, occorre valutare attentamente se una articolazione della strategia per la sicurezza energetica possa trarre vantaggi o invece risultare svantaggiata da una rigida divisione del territorio dell'Unione europea in diverse regioni.

Strettamente connesse alla ripartizione in regioni, sono poi le disposizioni relative che definiscono la procedura per la rilevazione dei rischi, che deve essere effettuata congiuntamente a livello regionale, così come quelli concernenti la definizione dei piani di azione preventivi e dei piani di emergenza.

Per quanto concerne la valutazione del rischio, viene riproposta la formula già prevista dalla normativa vigente che si basa sul calcolo N-1 che definisce la capacità del sistema di soddisfare la domanda di gas di picco giornaliero in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione. Si può osservare che fra le cause che vengono contemplate, da cui potrebbero derivare problemi di fornitura, non viene considerata in termini espliciti anche l'eventualità di attentati terroristici.

Coerentemente alla logica di articolazione in regioni, la proposta di regolamento sottolinea l'esigenza di un obbligo di cooperazione ed enfatizza il ruolo che può svolgere la Commissione europea nelle diverse fasi.

In particolare, la Commissione può, oltre che facilitare, la ricerca di soluzioni concordate, raccomandare alle autorità competenti delle diverse regioni di riesaminare i piani o addirittura imporne la modifica. Al riguardo, nel documento che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso ai sensi della legge n. 234 del 2012, si sottolineano alcuni profili problematici a partire dalla obbligatorietà della cooperazione da cui potrebbero derivare conseguenze negative quali l'eventuale taglio della domanda del settore termoelettrico a gas, dei consumatori industriali e di una parte dei consumatori civili.

Lo stesso documento esprime preoccupazione per il fatto che i diversi adempimenti che sono posti a carico delle autorità e degli operatori possano comportare aggravii amministrativi e possono investire profili molto delicati, quali l'obbligo di comunicare alla Commissione europea dati sensibili sui contratti di approvvigionamento.

Da ultimo, il documento ritiene che sia eccessivo il rafforzamento del ruolo della Commissione europea rapportato alle competenze che rimarrebbero in campo agli Stati membri.

Infine, merita segnalare positivamente le disposizioni dirette a garantire la cosiddetta capacità bidirezionale, vale a dire

la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni su tutti gli interconnettori tra diversi Stati membri.

Si tratta di misure che evidentemente sono dirette ad assicurare la reciproca assistenza in caso di necessità.

In conclusione, la proposta di regolamento in esame interviene sulla disciplina vigente apportando alcune significative modifiche che riguardano essenzialmente: il superamento dell'approccio nazionale mediante l'adozione obbligatoria di un approccio regionale; l'introduzione del principio di solidarietà a tutela dei clienti protetti e l'obbligo di cooperazione tra i diversi Paesi; un rafforzamento degli adempimenti anche per quanto concerne lo scambio di informazioni e la trasparenza dei contratti e il potenziamento della capacità bidirezionale delle infrastrutture.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

COM(2016)155 final.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che la Comunicazione COM(2016)155 in esame – ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – intende delineare una strategia europea per il rilancio del settore siderurgico nel nostro Continente.

La Comunicazione COM(2016)155 parte dalla considerazione per cui il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive; l'acciaio è

tra i materiali di base più utilizzati nelle costruzioni, nei trasporti, nelle infrastrutture e nell'industria.

Non è quindi ipotizzabile una continua riduzione della produzione di acciaio da parte dell'Unione europea che finirebbe per costringere il nostro Continente nella condizione di dover dipendere dalle importazioni dall'estero.

Già attualmente l'Unione europea detiene, nella produzione mondiale di acciaio, una quota nettamente più ridotta rispetto a quella che copriva poco più di dieci anni fa. Siamo infatti passati dal 19 a circa il 10 per cento della produzione complessiva, mentre sono enormemente cresciute le quote detenute da Cina, India e Corea del Sud. Ciononostante, il settore continua a registrare in Europa un fatturato annuo superiore a 160 miliardi di euro e a garantire l'occupazione ad oltre 300 mila lavoratori, sebbene anche in questo caso negli ultimi anni si sia registrata una significativa riduzione.

L'acciaio è, insomma, un comparto di interesse prioritario per l'Unione europea nel suo complesso e per quasi tutti i Paesi membri; l'industria siderurgica europea è infatti distribuita in 23 Paesi, sebbene i maggiori produttori rimangano la Germania e l'Italia.

L'industria europea è minacciata proprio dalla aggressività dei più dinamici competitori mondiali, in particolare dalla Cina che già oggi registra una ingente sovraccapacità produttiva e che può usufruire dei relevantissimi vantaggi assicurati dalla assenza di vincoli di carattere ambientale.

La prima preoccupazione dell'Unione europea, opportunamente segnalata nella comunicazione in esame, è appunto quella di rafforzare gli strumenti di difesa commerciale contro le pratiche sleali, anche mediante lo snellimento delle procedure per l'eventuale adozione di misure antidumping.

In effetti, già attualmente l'Unione europea applica circa 100 misure di difesa commerciale; nel febbraio scorso, la Commissione europea ha avviato tre nuove

inchieste antidumping nei confronti di altrettanti prodotti dell'industria siderurgica cinese.

La Commissione europea si prefigge di velocizzare le procedure per le indagini che possono condurre all'adozione di strumenti di difesa commerciale.

Su tale aspetto, tuttavia, non è sino ad ora emerso a livello europeo un orientamento univoco tra i diversi Stati membri. Ciò vale, in particolare, per la cosiddetta regola del « dazio inferiore » che consente alla Commissione europea di istituire dazi di entità inferiore al margine di dumping se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall'industria europea.

Mentre, infatti, alcuni Paesi vorrebbero mantenere questa regola nel timore che dalla sua abolizione possa discendere un aumento dei costi ai danni dei consumatori di acciaio, altri Paesi, tra cui l'Italia, propendono per una soppressione della regola, come prospettato dalla Commissione europea, per rendere più dure le misure antidumping.

Va, tuttavia, osservato che a livello multilaterale non risulta che l'Unione europea si sia attivata nel WTO per denunciare pratiche commerciali sleali.

Parzialmente connesso a questo tema, è quello del ridimensionamento della sovraccapacità che la Commissione europea intenderebbe affrontare nell'ambito dei gruppi di lavoro che sono stati istituiti con alcuni dei maggiori produttori (Cina, Giappone, India, Russia, Turchia e Stati Uniti). Andrebbe peraltro chiarito perché non sono stati attivati analoghi gruppi di contatto anche con il Brasile e la Corea del Sud.

Un capitolo non meno importante è quello che attiene all'intenzione, manifestata dalla Commissione europea, di utilizzare al meglio gli strumenti e le risorse esistenti per indurre l'industria siderurgica a procedere più rapidamente nella modernizzazione, facilitando gli investimenti per l'innovazione tecnologica oltre che per la formazione del personale impiegato, la crescita professionale e la riconversione degli occupati.

A questo proposito, occorre segnalare che la comunicazione COM(2016)155, se per un verso non manca di richiamare i diversi fondi e strumenti finanziari attivabili allo scopo (dal FEIS a Horizon 2020 a SPIRE), per altro verso non prospetta neanche in via di ipotesi possibili suggerimenti puntuali. In sostanza, il rischio che si può porre è che le indicazioni della comunicazione si rivelino mere intenzioni non supportate da proposte concrete.

Ciò appare tanto più evidente quando si consideri che l'industria siderurgica del nostro Paese già attualmente si distingue, anche nel confronto europeo, per essere tra le più virtuose per quanto concerne le tecnologie impiegate e l'attenzione per i profili ambientali.

La siderurgia italiana è, infatti, in larga parte derivante da forni elettrici che costituiscono impianti più piccoli e flessibili e impiegano prevalentemente rottame. Soltanto il 35 per cento della produzione nazionale deriva da ciclo integrale, vale a dire sostanzialmente da altoforni, impianti di maggiori dimensioni e con un più rilevante impatto sul territorio e l'ambiente.

La Commissione europea valuta che il forno elettrico può assicurare il 75 per cento di risparmio di materiale ferroso impiegato e un abbattimento di oltre l'85 per cento dell'inquinamento atmosferico.

Appare, quindi, auspicabile che la comunicazione sia accompagnata da misure più specifiche volte a promuovere la ricerca, che già è in corso, a favore di innovazioni tecnologiche quali ad esempio la realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, che potrebbe ridurre significativamente i costi di produzione.

Allo stesso modo, andrebbe incoraggiata l'evoluzione dell'attività produttiva verso prodotti di qualità, con acciai speciali, che si rivolgano a esigenze più specifiche degli utilizzatori.

In sostanza, sarebbe auspicabile che l'Unione europea sostenesse tutte le misure che possano favorire davvero l'innovazione dell'industria siderurgica europea,

garantendo un innalzamento del valore aggiunto della produzione del nostro Continente.

Allo stesso tempo, risulterebbe pienamente coerente con gli obiettivi che la Commissione prefigura l'adozione di interventi finanziari e di misure di sostegno per la riconversione e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in primo luogo allo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente. Esemplare, al riguardo, è la vicenda dell'Ilva di Taranto i cui piani di riconversione hanno trovato forti resistenze da parte delle istituzioni europee che avrebbero probabilmente più opportunamente dovuto incoraggiarne l'adeguamento alla normativa ambientale.

Sotto questo profilo, sembra necessario un attivo contributo da parte del nostro Governo nei negoziati europei per garantire che gli obiettivi prospettati dalla Commissione, con la comunicazione al nostro esame non vengano smentiti dalle decisioni che di volta in volta vengono assunte dalla stessa Commissione europea.

Queste considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'indicazione della necessità di rivedere il sistema degli aiuti di Stato per orientarli maggiormente verso i progetti tecnologici di ricerca transfrontalieri, o comunque di interesse europeo, e per sviluppare soluzioni innovative.

Così come è auspicabile che venga accolta la richiesta avanzata dal Governo italiano di semplificare l'accesso, attualmente troppo complesso, al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) finalizzato a sostenere le politiche attive del mercato del lavoro per aiutare i lavoratori interessati a trovare una nuova occupazione in caso di licenziamenti collettivi.

In conclusione, la strategia prefigurata dalla Commissione europea, fortemente sollecitata da alcuni Stati europei, tra cui l'Italia, oltre che dalle associazioni dei produttori del comparto, riveste grande importanza, viste le condizioni di crescente difficoltà che l'industria siderurgica europea sta affrontando.

Pur meritevole di apprezzamento, l'iniziativa della Commissione europea neces-

sita, tuttavia, di essere accompagnata da indicazioni più puntuali che consentano di concretizzare gli obiettivi di proteggere la siderurgia europea di fronte alla concorrenza sleale di molti competitori e di favorirne l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia la relattrice per l'esauriente illustrazione. Ritiene quindi che nella proposta di parere che la Commissione dovrà approvare in esito al proprio esame, sarebbe opportuno fare adeguato riferimento al più generale tema dell'innovazione industriale, argomento sul quale il Parlamento italiano, e la Commissione Attività produttive della Camera in particolare, si sta impegnando.

Richiama in proposito l'indagine conoscitiva avviata dalla X Commissione su « Industria 4.0 » e sottolinea il rilievo delle iniziative assunte in sede europea sulla digitalizzazione dell'industria, che potrà avere notevole impatto sulle condizioni di lavoro, anche consentendo il superamento di modelli di lavoro usurante, nonché sulla sostenibilità ambientale del sistema industriale.

Si tratta di tematiche troppo spesso relegate alle sale dei convegni o alle aule

parlamentari, che bisogna invece rendere patrimonio comune popolare, al fine di mettere in piedi un nuovo piano per l'industria.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 659 del 21 giugno 2016, a pagina 326, prima colonna, dopo la trentanovesima riga, aggiungere il seguente periodo: « Sono stati quindi ritirati gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3 e 36.4 a firma dell'on. Pini ».

A pagina 365, prima e seconda colonna, sotto ai quattro emendamenti riferiti all'articolo 36, e precisamente alla prima colonna dopo la ventesima riga, e alla seconda colonna dopo la quinta, la ventesima e la trentatreesima riga, inserire la parola: « **(Ritirato)** ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale	60
--	----

Lunedì 27 giugno 2016.

**Comitato – Lotta alla criminalità mafiosa
su base europea e internazionale.**

Il Comitato, lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 10.10 alle 11.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Esame emendamenti C. 3892 Governo, approvato dal Senato	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte di riformulazione degli emendamenti Beni 1.195 e Carnevali 1.197) ..</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Emendamenti C. 3892, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	10
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. Esame emendamenti C. 3209, approvato dal Senato, e abb.	36
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dei professori Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 70-71 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
--	----

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 310 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Esame e rinvio</i>)	41
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto. SWD(2016)26 final – COM(2016)52 final (Parere alla X Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	51
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016)155 final (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
<i>ERRATA CORRIGE</i>	59
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comitato – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale	60

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

